Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Venerdì 18 Ottobre — NUMERO 246

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **614** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Visto il Nostro decreto 21 febbraio 1895, col quale sono accettate le dimissioni offerte dall'on. Leopoldo Franchetti dalla missione speciale di cui fu incaricato nella colonia Eritrea, con l'altro Nostro decreto 19 giugno 1890;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso a Pietro Billotti di Giuseppe, da Voghera, a titolo gratuito ed alle condizioni specificate nell'atto firmato dal governatore, un terreno di figura trapezoidale della superficie di m. q. cinquecento cinquantacinque, posto nella conca di Ghinda, per la durata di anni 3, a scopo di coltivazione e orticoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 agosto 1895.

UMBERTO.

BLANC.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **615** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Visto il Nostro decreto 21 febbraio 1895, col quale

sono accettate le dimissioni offerte dall'on. Leopoldo Franchetti dalla missione speciale di cui fu incaricato nella colonia Eritrea, con l'altro Nostro decreto 19 giugno 1890;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Vengono concessi, a titolo gratuito ed alle condizioni specificate negli atti firmati dal governatore, i seguenti terreni nell'Eritrea:

al signor Camillo Ghiselli, del fu Giovanni e della fu Margherita Bulgarelli, nato a Trecenta (Rovigo), un terreno irregolare di ettari 6,6519, posto in Asmara, per la durata di anni venti, a scopo di coltivazione;

al signor Andrea Svensson, per conto della missione svedese nell'Eritrea, un terreno di figura irregolare di metri quadrati dodicimila duecento (12200), posto ad est del villaggio di Zazega, per la durata di anni venti, allo scopo di fabbricare una succursale della suddetta missione svedese e di attendere all'insegnamento dell'agricoltura e dell'orticoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 agosto 1895.

UMBERTO.

BLANC.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **616** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96, approvato con la legge del 1° agosto 1895, n. 461;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella organica per il personale delle scuole normali governative, approvata col Nostro decreto del 31 maggio 1888 n. 5444 (serie 3ª), è modificata, con effetto dal 1° ottobre 1895, per la sola parte che si riferisce alle maestre dei corsi preparatori annessi alle scuole normali femminili *inferiori*, nel modo seguente:

Maestre del Corso preparatorio — Effettive, a lire 1400;

Maestre del Corso preparatorio — Reggenti, a lire 1200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1895.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Relazione a S. M. il Re *di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, nell'udienza del 9 ottobre 1895, sul decreto che approva il regolamento generale per l'istruzione elementare.*

SIRE,

La riforma iniziata dalla Maestà Vostra col Decreto 29 novembre 1894, che approva i nuovi programmi per le scuole elementari, rimarrebbe monca ed incompleta se non si provvedesse con uguale sollecitudine a modificare il Regolamento, sia per metterlo in armonia coi programmi, sia per introdurre in esso i miglioramenti consigliati dall'esperienza e creduti acconci a semplificare il congegno amministrativo e togliere ogni dubbiezza nell'interpretazione della legge.

Per riuscire meglio nel mio intento, ho voluto associare, come già per i programmi, alle investigazioni ed agli studi che andavo facendo, i regi provveditori agli studi e tutti coloro che per dovere d'ufficio o per geniale elezione intendono in più maniere a restaurare la scuola del popolo; e sulle loro proposte, discusse da una Commissione di persone esperte nell'amministrazione scolastica, ho sentito l'avviso del Consiglio di Stato, al quale mi è caro di esprimere la mia gratitudine per l'aiuto sapiente del quale mi fu largo, pur dissentendo dalle sue opinioni in alcuni punti che pel loro carattere dottrinale o tecnico possono essere argomento di libere considerazioni.

Frutto di così larga contribuzione di studi e di lavoro, il nuovo Regolamento, oltre a raccogliere e coordinare le disposizioni vigenti sulle scuole primarie, mira a conciliare i supremi interessi dell'istruzione con le condizioni finanziarie dei comuni, che giustamente invocano un alleggerimento dei loro bilanci; ad assicurare anche nelle scuole della puerizia l'unità dell'indirizzo educativo e disciplinare; a garantire la serietà e la sincerità degli esami, specialmente di quelli di proscioglimento che, posti a base del diritto elettorale, hanno assunto l'importanza di veri esami di Stato, e di quelli di licenza che servono di titolo per l'ammissione alle scuole secondarie; a curare la salubrità dei locali e la rigorosa osservanza dei precetti dell'igiene, base e presupposto dell'educazione fisica; a rendere finalmente meno incerta e penosa la condizione degli insegnanti, determinando esattamente i loro diritti e i loro doveri ed accrescendo le forme tutelari sancite pei licenziamenti e pei giudizi disciplinari.

Ma, prima di procedere innanzi, reputo mio dovere dire poche cose del metodo seguito nella compilazione del Regolamento.

Pur non dissimulandomi la gravità dei problemi che si agitano sull'ordinamento della scuola popolare e che, se non mi verrà meno la fiducia della Maestà Vostra, spero di poter risolvere in breve col concorso della rappresentanza nazionale, mi sono dovuto limitare per ora a riordinare in forme più semplici e chiare le disposizioni esistenti cercando di trarne con logico svolgimento il maggior profitto a pro dell'istruzione, senza alterarne la sostanza e l'economia, ed anzi richiamando l'esatta osservanza delle leggi in quei punti, che per soverchia larghezza d'interpretazione o per dissuetudine parvero caduti in oblio. Così, seguendo la traccia del Regolamento del 1888, ho creduto conveniente prescindere nel caso attuale dalla consueta caratteristica

dei regolamenti, per la quale non si vorrebbero vedere gli articoli della legge ripetuti od amalgamati con gli articoli d'indole regolamentare. Avuto riguardo alla gran massa di enti e di persone (municipi, corpi morali, maestri, padri di famiglia) che sono vivamente interessati alla conoscenza esatta di questa materia e che non troverebbero facilmente il modo di equilibrarsi fra le varie disposizioni di carattere legislativo e di carattere esecutivo; avuto riguardo alla grande utilità di trovare riuniti in una specie di codice tutti i diritti e gli obblighi relativi all'istruzione elementare, ho pensato che, senza mutare la differenza intrinseca e fondamentale esistente fra i due ordini di disposizioni, fosse opportuno riassumerle quasi tutte o col linguaggio preciso o con periodi equivalenti. Soltanto, a maggiore schiarimento di parecchi articoli e in analogia a quanto s'è già praticato in altri regolamenti d'indole generale, ho indicato per ciascun articolo del Regolamento, contenente disposizioni di natura legislativa, il numero dell'articolo di legge da cui la disposizione fu tolta o alla quale si riferisce rendendo così facile a tutti di confrontare col testo delle leggi il testo del Regolamento e ricavarne, nei casi di controversia, le opportune conclusioni.

Però non ho creduto di poter seguire il Regolamento del 1888 nella parte che concerne i sussidi ed i premi ai comuni ed ai maestri. Non mi è sembrato infatti conveniente, nè utile, che una materia così vasta e complessa, alla quale si rannodano tanti rapporti ed interessi di carattere economico, fosse trattata incidentalmente in un Regolamento, il quale si propone scopi molto diversi e chiaramente definiti, mentre quei rapporti ed interessi economici, anche ora disciplinati a parte, troveranno sede più acconcia e largo svolgimento in altro Regolamento che, in esecuzione al R. Decreto 8 marzo 1894 n. 162, sarà pubblicato quanto prima e formerà il necessario e logico complemento del presente.

Disegnato così a grandi tratti il concetto organico del nuovo Regolamento e data ragione del metodo seguito nel compilarlo, esporrò, il più brevemente che mi sarà possibile, alla Maestà Vostra i motivi dei principali miglioramenti che esso può vantare in confronto dell'antico e che rispondono a vivi ed urgenti bisogni della scuola ed ai voti della pubblica opinione.

Per ciò che riguarda l'insegnamento della religione, il Regolamento non si allontana da quei principii liberali, che sono vanto della nostra legislazione, e dalla giurisprudenza omai costantemente seguita da 17 anni, da quando cioè il Consiglio di Stato ebbe a dichiarare che per l'art. 315 della legge Casati, inteso ed applicato in relazione con le leggi posteriori e con i progrediti costumi, l'insegnamento religioso dovesse rimanere obbligatorio pei comuni, subordinatamente alla domanda dei padri di famiglia, ma facoltativo per gli scolari.

Vero è che da qualche tempo son sorte qua e là vive discussioni per le resistenze opposte da alcuni municipi alle legittime richieste dei padri di famiglia e per la consuetudine invalsa in molti luoghi di affidare l'insegnamento religioso agli stessi maestri che insegnano le altre materie, senza prima accertare se essi abbiano la necessaria preparazione e se per le loro opinioni siano in grado e siano creduti capaci d'impartirlo con sincero convincimento.

Di questa condizione di cose anche il Consiglio di Stato s'è preoccupato ed ha chiesto se non fosse preferibile ritornare all'interpretazione letterale e restrittiva della legge Casati, evitando così che per questa ragione di malcontento si accresca il favore di cui godono parecchi istituti di associazioni o di privati a danno delle scuole di carattere pubblico. Ma, come dichiarai recentemente ai due rami del Parlamento, io non credo che gl'inconvenienti lamentati siano tali da consigliarci a mutare la via finora seguita e riconosciuta buona, anche per la fede che ho che siffatti inconvenienti possano essere facilmente rimossi con la persuasione, con l'assidua vigilanza e con opportuni provvedimenti. A vincere la resistenza dei municipi basta infatti che le leggi siano rigorosamente osservate, ed a questo còmpito non mancheranno il Ministero e le autorità che lo rappresentano nelle provincie; ad assicurare l'efficacia e la sincerità dell'insegnamento religioso, parmi sufficiente la facoltà data ai comuni di affidarlo a persone estranee alla scuola, ma riconosciute idonee dal Consiglio scolastico a professarlo degnamente e con soddisfazione delle famiglie e di tutti coloro i quali seguono l'opinione, degna di rispetto, che nessuna morale sia possibile quando non tragga la sua forza da un ordine di credenze soprasensibili.

Ma le modificazioni più notevoli introdotte nell'ordinamento delle scuole elementari sono quelle con cui si provvede ad alleviare gli aggravi dei comuni, ritenuti non senza fondamento sproporzionati alla loro potenzialità economica.

Nel Regolamento del 1888 si tentò di meglio distribuire i pesi imposti ai comuni massime per ciò che si riferisce alle scuole delle frazioni o borgate, ma poco si mutò circa le scuole del capoluogo ed anche per quelle delle frazioni o borgate si perdette di vista il concetto informatore della legge, sostituendo al criterio della coscrizione scolastica quello della popolazione. Di qui la convenienza di ritornare alle semplici prescrizioni della legge e di conciliare, fin dove è possibile, i bisogni dell'istruzione con le condizioni finanziarie non buone dei comuni. A raggiungere questo duplice intento si autorizzano i comuni ad aprire scuole a pagamento quando abbiano provveduto pienamente all'istruzione gratuita di ambo i gradi; si permette ai piccoli comuni di avere nel capoluogo e nelle frazioni un'unica scuola mista invece di due scuole, una maschile e l'altra femminile, e si dà facoltà a tutti di affidare a maestre le scuole maschili, purchè nell'uno e e nell'altro caso si assegni alle maestre lo stipendio dovuto ai maestri: temperamento che dirime le numerose controversie sorte a questo proposito e permette di riparare ad un'antica ingiustizia assicurando a quelle modeste e laboriose educatrici un compenso adeguato alle loro fatiche; si richiama in vigore la disposizione della legge Casati che subordina l'obbligo d'istituire la scuola nelle frazioni o borgate all'esistenza di 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, atti a ricevere l'istruzione, senza tener conto del numero degli abitanti; si cerca per ultimo di ovviare ad una delle più gravi difficoltà del problema dell'istruzione popolare in Italia, che è la ineguale distribuzione della popolazione in piccole borgate e in cascinali sparsi sopra larghe zone di territorio, autorizzando l'autorità scolastica a raggruppare più frazioni e case sparse poste in agevoli condizioni di vicinanza e di comodità, per formare aggruppamenti di popolazione che permettano l'istituzione di una scuola nella località più adatta, senza di che la decima parte almeno dei fanciulli obbligati alla scuola rimarrebbe priva di ogni istruzione contrariamente ai fini della legge.

Ad ordinare in modo efficace la sorveglianza sulle scuole elementari, il nuovo Regolamento promuove e favorisce l'istituzione dell'ufficio di direttore didattico rendendolo possibile anche ai comuni minori e più disagiati coll'autorizzare la costituzione di appositi consorzi.

Intorno alla bontà ed alla convenienza di quest'istituto si è tanto scritto e parlato negli ultimi anni, che ormai più che discutere conviene risolvere. Come riassunto degli studi e delle convinzioni cui sono venute le persone più competenti, mi limito a dichiarare; che non è possibile di veder rifiorire le nostre scuole senza prima introdurvi l'unità dell'indirizzo didattico e rinvigorirvi il sentimento della disciplina mediante l'assidua vigilanza di persone esperte dei metodi e di autorità riconosciuta; che l'istituzione ha dato e dà sempre più ottimi frutti colà dove fu per savia e spontanea iniziativa dei comuni introdotta; che non è giusto che coloro i quali assumono un ufficio così delicato e pieno di morale responsabilità, rimangano privi di ogni garanzia e sian posti di fronte ai maestri in una condizione di evidente inferiorità, che menoma la loro autorità e rallenta ogni vincolo di gerarchia e di disciplina. Oltre a ciò si è considerato che rendendo più stabile e più dignitoso l'ufficio di direttore, destinato

forse a formare in un tempo non lontano il primo nocciuolo di una compiuta riforma della circoscrizione scolastica, mercè la per ora vagheggiata istituzione delle direzioni mandamentali, si verrà anche ad aprire uno spiraglio di luce nella vita poco lieta dei maestri assicurando ai più buoni, ai più volonterosi e ai più capaci una modesta ma decorosa carriera.

Intorno agli esami, tema molto controverso sempre e spesso trattato, specie nella parte che riguarda il proscioglimento dallo obbligo e la licenza elementare, ho prima pensato di attentamente vagliare e riordinare le varie disposizioni degne di essere conservate, e d'introdurre poi nel Regolamento tutti i miglioramenti reputati indispensabili per fare che l'esperimento riesca non solo una prova del sapere degli alunni, ma anche un sindacato efficace dell'opera del maestro, della sua cultura e del valore del suo insegnamento. E però ho determinato come debbano costituirsi le Commissioni esaminatrici ed a chi ne spetti la nomina; ho prescritto norme costanti per la scelta dei temi, per l'ordine e la durata delle prove orali e per le votazioni, e soprattutto ho mirato a disciplinare gli esami che si danno al termine del corso superiore distinguendo nettamente il duplice fine cui sono indirizzate le scuole elementari.

È noto che gli espedienti divisati per assicurare la serietà e l'efficacia di questi esami si sono rivelati alla prova o eccessivi o manchevoli. Due sole vie si presentavano per risolvere il problema: o ritornare all'antico conservando obbligatorio un secondo esame sulle stesse materie per quei giovani che, dopo compiuto il corso elementare, desiderassero di percorrere studi di più elevata cultura, o distinguere nettamente i due fini della scuola primaria, variando a seconda di essi la solennità dell'esame e gli obblighi dei comuni. E ben ponderate le ragioni messe innanzi a favore dell'uno e dell'altro partito, a me è sembrato preferibile il secondo ed ho stabilito che al termine del corso superiore si abbia a dare un esame di compimento in quei comuni i quali non chiedono di essere dichiarati sede di esame di licenza, e che soltanto quest'ultimo esame una volta superato, avesse a dare diritto senz'altro, salvo il pagamento della tassa, all'ammissione nelle scuole secondarie e normali. A tal fine e per ovviare a possibili inconvenienti, quest'esame ho circondato di maggiori garanzie, tra le quali, principalissima, l'intervento con estesi poteri d'un Commissario del Governo scelto appunto tra i professori ufficiali delle scuole secondarie e normali.

Così a me pare che il grave problema, che fu causa in passato di aspri dissensi, possa dirsi risoluto. Infatti vengono eliminate le incertezze e le oscillazioni fin qui lamentate; si dà soddisfazione legittima a tutte le esigenze ed ai desideri delle famiglie; si conciliano infine gl'interessi dell'istruzione, i quali a buon titolo reclamano che i giovani giungano alle scuole secondarie e normali sufficientemente preparati, con la dignità dei vari ordini d'insegnanti.

Detto delle scuole e del loro ordinamento amministrativo e didattico, è ormai tempo che io dia ragione alla Maestà Vostra di quel complesso di disposizioni con le quali mi sono proposto di migliorare, nei confini tracciati all'azione del potere esecutivo, le condizioni degl'insegnanti elementari.

Anche in ciò, se il nuovo Regolamento non è tale da soddisfare a tutte le aspirazioni, accenna tuttavia ad un notevole progresso e gioverà fin d'ora a far intendere a tutti che la nazione non è ignara dei suoi obblighi verso gli educatori del popolo e che si propone di pienamente corrispondervi appena le condizioni pubbliche lo comportino.

Intanto per ciò che riguarda gli stipendi, ho meglio chiariti i diritti dei maestri nei casi non infrequenti di mutazioni della classificazione scolastica, ed ho stabilito altresì, per impedire che tali mutazioni giungano improvvise, che esse non abbiano effetto se non col principiare dell'anno scolastico successivo; ho prescritto che nel determinare il grado di agiatezza dei comuni, criterio fondamentale della classificazione, non si trascuri l'osservanza della disposizione di legge che vuole si abbia speciale riguardo alle spese obbligatorie cui i comuni stessi sottostanno per provvedere ai pubblici servizi; ho dichiarato, in conformità dei responsi del Consiglio di Stato, che il miglioramento di stipendio ottenuto dal maestro durante il sessennio, non è di ostacolo all'aumento del decimo e che questo aumento deve corrispondersi in base allo stipendio legale che il maestro gode quando si compiono i sei anni del suo servizio.

Inoltre mi sono adoperato con ogni mia forza a semplificare il congegno complicato dei concorsi, a regolare i licenziamenti, a circondare di forme tutelari i giudizi disciplinari, e, in una parola, a rilevare l'importanza e la dignità dell'ufficio del maestro.

In quanto ai concorsi e alle nomine dei maestri, oltre a parecchi miglioramenti di forma e di sostanza, alcune innovazioni mi sembrano meritevoli di essere qui segnalate.

Con la prima ho riconosciuto formalmente ai comuni la facoltà di bandire il concorso anche per esame a condizione che assegnino ai maestri stipendi superiori al minimo legale aumentato di un decimo ed abbiano un regolamento speciale sulla nomina e la carriera degl'insegnanti. A me pare che non si possa negare ai comuni i quali mostrano di avere a cuore la sorte delle scuole e degl'insegnanti, il diritto di assicurarsi l'opera dei migliori maestri con una selezione che si ottiene mediante l'esame e la richiesta per esservi ammessi di speciali condizioni, che hanno il loro corrispettivo nei maggiori vantaggi di cui essi godranno in caso di nomina.

Con la seconda innovazione ho stabilito che i concorsi si bandiscano non più per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento, per modo che sia agevole anche ai comuni, previo accordo coll'autorità scolastica, di poter destinare i maestri a quella classe che più si riconosca rispondente alla loro attitudine e di adottare, quando le condizioni locali non vi si oppongano, il sistema dell'avvicendamento, riconosciuto buono ovunque è stato introdotto e reputato uno dei mezzi più acconci di dare continuità di metodo alla scuola e di assicurare il vero profitto degli alunni.

Con la terza innovazione ho dato facoltà al Consiglio scolastico od alla Giunta, quando il concorso sia bandito direttamente dal comune, di escludere quei candidati, che, o per essere incorsi in gravi pene disciplinari o per la cattiva prova fatta nel comune per le cui scuole è bandita la gara, non diano sicuro affidamento di potervi esercitare l'ufficio col prestigio e coll'autorità che si richiedono perchè l'insegnamento riesca efficace. D'altra parte, per evitare che i comuni, giovandosi di una parola poco felice del Regolamento del 1888, continuino a fare ostacolo alla nomina del candidato che sia unico concorrente eleggibile, ho dichiarato che non possa un comune dispensarsi dallo eleggerlo, salvo che egli si trovi in qualcuna delle condizioni dianzi accennate.

Per ultimo ho chiaramente determinata la condizione giuridica dei maestri nominati in via provvisoria stabilendo che soltanto il maestro nominato direttamente dal comune per difetto di concorrenti ovvero in seguito a vacanza avvenuta entro i primi tre mesi dell'anno scolastico, dovrà considerarsi come eletto con convenzione annua, il che trae seco il diritto a percepire lo stipendio anche nei mesi di vacanza ed alla eventuale conferma annuale; e che negli altri casi alla nomina dovrà attribuirsi il carattere di una temporanea supplenza, che non può servir di base alla conferma, e non dà diritto che ad un equo e proporzionato compenso dell'opera effettivamente prestata.

La durata delle nomine e delle conferme degl'insegnanti essendo determinata per legge, il nuovo Regolamento si restringe a chiarire il senso di alcune disposizioni che furono tema di controversie; a circondare di maggiori garanzie i licenziamenti per scadenza di contratto, di cui pur troppo si abusa; a rendere in-

fino meno facile ai comuni il disfarsi dei maestri prima del termine stabilito.

Tra queste disposizioni parmi degna di essere specialmente rilevata quella contenuta nell'art. 155 che riguarda i maestri diventati per infermità inabili a continuare od a riassumere l'esercizio del magistero. L'art. 11 del R. decreto legislativo 19 aprile 1885 annovera tra le cause che autorizzano i comuni a licenziare in qualunque tempo un maestro, anche l'incapacità fisica; ma questa disposizione ha dato luogo a gravi osservazioni e proteste, più che per la sostanza, sulla quale in fondo non può cadere dissenso, per la forma e per certe conseguenze poco umane che se ne traggono.

Si è detto, e giustamente, non essere dignitoso nè giusto per un educatore colpito dalla sventura il vedere accomunata la propria sorte con quella dei maestri inetti o ribelli ai propri doveri; e d'altra parte si è osservato che spesso i comuni, prendendo alla lettera la rigida disposizione della legge, licenziano insegnanti che quantunque impotenti temporaneamente a prestare l'opera loro, si trovano però in tali condizioni da lasciar sperare una guarigione più o meno rapida.

Tenendo presenti queste considerazioni, ho creduto anzitutto opportuno di dare sede più propria alla disposizione e di mutarne la formula; ed ho stabilito in secondo luogo che non si possa procedere alla dispensa dal servizio se prima non siano trascorsi i termini di tolleranza sanciti a favore dei maestri costretti ad interrompere le lezioni per motivi di salute.

La legge organica 13 novembre 1859 ha indicato con precisione i fatti che possono dar luogo all'applicazione di pene disciplinari e il grado di coteste pene. Senonchè lo stesso articolo 331 della legge e le successive disposizioni del decreto 19 aprile 1885 e del Regolamento del 1888 prevedono, oltre le colpe gravi, anche la negligenza, l'insubordinazione e l'inettitudine del maestro, delle quali mancanze alcune hanno carattere di colpe lievi, ed altre costituiscono, anzichè vere colpe, errori e mancamenti più o meno facilmente emendabili.

Ammessa questa sostanziale differenza, ho ravvisato conveniente d'introdurre una distinzione che permetta di raggruppare in due distinte categorie, secondo la rispettiva gravità, tutti i fatti che un maestro può commettere sia in pregiudizio della scuola o in danno del comune, sia a disdoro suo e della classe, comprendendo nella prima le colpe lievi e le omissioni punibili con semplici provvedimenti disciplinari, che però possono estendersi fino al licenziamento, e nella seconda le colpe più gravi soggette alle pene propriamente dette, che possono giungere fino all'interdizione temporanea o perpetua.

Due importanti innovazioni apportate in questa materia al Regolamento del 1888 richiedono qualche parola di spiegazione.

Con la prima ho determinato che il prefetto debba confermare o revocare nel termine di otto giorni la ospensione d'urgenza decretata dal sindaco, d'accordo coll'ispettore, per impedire che di questa facoltà straordinaria consentita in previsione di scandali o disordini gravi, si abusi a danno dei maestri, ed ho dato facoltà al prefetto di decretare direttamente la sospensione quando il sindaco ricusi di provvedere, o si mostri esitante, non essendo ammissibile che, per condiscendenza o per altra ragione, si permetta l'accesso alla scuola ad un insegnante il quale si trovi in qualcuna delle condizioni previste dall'art. 337 della legge organica e che l'autorità cui è commessa la tutela della morale e dell'ordine pubblico assista indifferente a questo fatto o si trovi disarmata per impedirlo.

Con l'altra innovazione ho esteso ai maestri elementari l'istituto dell'inabilitazione. Esso è consacrato nella legge sull'ordinamento giudiziario, applicata in questa parte con un semplice decreto a tutti gl'impiegati dello Stato, e non c'è ragione per non assoggettarvi con la stessa forma i maestri che rilevano in gran parte le loro funzioni dallo Stato, il quale ha pure imposto le norme per la loro nomina e per la loro carriera e li ha sottratti all'arbitrio dei comuni stabilendo per essi una speciale giurisdizione. Così si potrà ovviare allo sconcio di vedere un maestro sottoposto a processo per grave reato o condannato in prima istanza ad una pena restrittiva della libertà personale per tempo non breve, continuare tranquillamente nell'esercizio del magistero con offesa al sentimento della moralità, fondamento di ogni opera educativa, e con evidente dispregio del decoro della classe degl'insegnanti.

Mi rimane a dire qualche parola dell'azione e del procedimento disciplinare. Anche qui senza nulla mutare ai principii fondamentali posti dalla legge, ho riconosciuto la necessità di supplire al silenzio serbato dal legislatore sopra alcuni punti essenziali; di assicurare la rigorosa osservanza del rito, che in ogni giudizio costituisce la garanzia della sostanza; di conciliare il principio morale e sociale che nessuna colpa o trasgressione della legge rimanga impunita, col diritto individuale, che richiede la contestazione delle accuse, consacra la libera difesa e vuole soprattutto la certezza che il tribunale disciplinare sia costituito in modo da non suscitare sospetto circa la impersonalità o l'imparzialità dei giudici.

In omaggio a questi criteri ho dichiarata l'assoluta indipendenza dell'azione disciplinare da ogni azione penale o civile nascente dagli stessi fatti, pur ammettendo un'eccezione che non è una deroga alla massima generale, ma un atto d'ossequio all'autorità del potere giudiziario, di cui a nessuno è lecito discutere od infirmare i pronunciati: la eccezione cioè che quando sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna per qualcuno dei reati enumerati all'art. 375 della legge organica e che importano l'incapacità assoluta all'esercizio del magistero, non possa per gli stessi fatti istituirsi un giudizio disciplinare, ma debba il Consiglio scolastico limitarsi a prendere atto della sentenza pronunziando la decadenza del maestro, se è in esercizio, o la sua incapacità ad assumerlo.

Altre parziali modificazioni, che non hanno bisogno di essere chiarite, riguardano la contestazione delle accuse, il metodo di votazione lasciato fin qui all'arbitrio del Consiglio scolastico, la forma della deliberazione, la sua notificazione all'interessato, la decorrenza dei termini pel ricorso e l'esecuzione del giudicato.

Ma l'innovazione più importante introdotta in questo Titolo è quella con cui si fa obbligo di astenersi ai membri del Consiglio scolastico che siano ad un tempo consiglieri del comune in cui il maestro insegna, e si ammette da parte dell'imputato il diritto di rifiutare i giudici per le cause prevedute dal codice di procedura civile.

La prima parte di questa disposizione trova fondamento in precedenti legislativi e nelle dichiarazioni fatte alla Camera da uno dei miei onorevoli antecessori, il quale rispondendo ad analoga interpellanza, disse che egli, autore del regolamento del 1877 sull'amministrazione scolastica provinciale, aveva inteso appunto che l'incompatibilità stabilita per i direttori d'istituti governativi, dovesse estendersi ai membri del Consiglio scolastico che sono ad un tempo consiglieri del comune in cui le questioni fossero sorte, ed accettò un ordine del giorno col quale s'invitava il Ministro a sancire formalmente quella incompatibilità in occasione di una riforma del Regolamento.

A maggiori e più gravi obbiezioni potrebbe invece dar motivo l'altra parte della disposizione relativa alla ricusa; ma esse non mi sembrano tali dal distorgliermi dal proporre alla Maestà Vostra una istituzione che le nostre leggi non solo giudiziarie, ma anche amministrative, sono larghe nell'ammettere per motivi specificatamente indicati. E se il diritto alla ricusa fu esteso ai consiglieri della Quarta Sezione del Consiglio di Stato e perfino ai membri della Giunta provinciale amministrativa, che non hanno dalla legge funzioni disciplinari, non s'intende perchè a maggior ragione non debba estendersi ai Consigli scolastici, che hanno poteri, non di mero ordine, ma di piena giurisdizione quando sono costituiti in veri e propri tribunali speciali.

Nel proporre alla Maestà Vostra questa innovazione mi conforta il pensiero che il Consiglio di Stato, il quale fece oggetto di minuto e coscienzioso esame l'intero Regolamento, nessuna obbiezione sollevò contro questa riforma destinata ad eliminare inconvenienti assai dolorosi, che non poche volte si son dovuti deplorare senza che si avesse dalla legge e dal Regolamento il modo di portarvi rimedio.

Nell'ultimo Titolo il nuovo Regolamento non si discosta nelle sue linee generali da quello del 1888, il quale alla sua volta non fece che dare svolgimento al sistema di libertà inaugurato dal legislatore del 1859. Nè da questo sistema nessuno, penso, in Italia vorrà allontanarsi, poichè gli eccessi della libertà non sono temibili e possono facilmente reprimersi in uno Stato che ha coscienza dei suoi diritti e della sua forza. E qualora le leggi esistenti si mostrassero col tempo insufficienti ad assicurare che l'istruzione impartita nelle scuole private non si risolva in una illusione, nulla impedirà che si rinvigorisca con opportuni provvedimenti legislativi l'azione tutelare dello Stato.

In omaggio al principio di libertà ed al rispetto dell'autorità paterna ho intanto creduto opportuno di dichiarare apertamente, che l'istruzione elementare che s'impartisce nell'interno delle famiglie è prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato, ponendo però accanto a questa libertà una limitazione necessaria ad impedire che con un facile pretesto si deluda la legge.

Questa limitazione, che del resto non può dirsi una novità, trovando essa radice nelle disposizioni della legge 15 luglio 1877, consiste nell'obbligo imposto ai padri di famiglia, che non mandano i figli alla scuola pubblica, di dimostrare al sindaco che effettivamente adempiono al precetto della legge. In tal modo non si disconosce il diritto del padre di famiglia, il quale è libero di far impartire ai figli l'istruzione dove e come gli piace, in casa sua o altrove, è libero d'istruirli egli stesso, ma non è libero di non istruirli, perchè la legge non gli riconosce questo diritto o, per dir meglio, non gli consente questo abuso della patria podestà.

SIRE,

Ho delineato con la sobrietà consentita dall'ampiezza del tema le modificazioni e le aggiunte recate al Regolamento del 1888 ed ai provvedimenti successivi, mettendo in rilievo le ragioni da cui furono consigliate. Ma non presumo di avere con ciò risoluto il grave problema della scuola popolare, nè sciolto l'impegno assunto dal Governo davanti al paese e confermato ai suoi rappresentanti dalla parola Augusta della Maestà Vostra, che nell'amore alle classi più umili e nella loro redenzione, mediante la virtù moralizzatrice dell'istruzione e del lavoro, ha posto la gloria del Suo regno.

Il nuovo Regolamento col provvedere ai più urgenti bisogni non è che un passo innanzi e quasi un anello di congiunzione tra il presente che sfugge e l'avvenire che incalza; esso non è una meta terminale, ma il punto di partenza del fatto di domani ed un nuovo pegno che nel cammino intrapreso non poseremo fino a che non ci sia dato raggiungere l'ideale di avviare la scuola popolare ai suoi alti destini con una riforma legislativa che la ponga sopra basi più larghe, più solide e razionali delle presenti e ne ravvivi l'ordinamento e l'indirizzo legandola intimamente alla vita. Ed a questa riforma, che permetterà alla patria di raccogliere intero il frutto della semente sparsa in più che un trentennio di prove e di sacrifizi, spianerà, non ne dubito, la via il Decreto che fidente sottopongo alla firma della Maestà Vostra.

Il Ministro
G. BACCELLI.

Il Numero **623** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge organica sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859, n. 3725;

Vedute le leggi 15 luglio 1877, n. 3961, sull'obbligo dell'istruzione; 9 luglio 1876, n. 3250 e 1° marzo 1885, n. 2986, coordinate in testo unico con Nostro decreto 19 aprile 1885, n. 3099 sul miglioramento delle condizioni economiche e giuridiche dei maestri; 11 aprile 1866, n. 3798, sull'aumento degli stipendi dei maestri stessi; 26 marzo 1893, n. 159, pel puntuale pagamento di detti stipendi;

Veduti il regolamento unico per l'istruzione elementare 16 febbraio 1888, n. 5292, ed i regolamenti 4 giugno 1893, n. 276, per l'esecuzione della predetta legge 26 marzo stesso anno e 23 giugno 1895, n. 388, sugli esami di licenza elementare;

Riconosciuta la convenienza di riunire e coordinare in un unico testo tutte le disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento e l'assetto delle scuole elementari e sulla condizione degl'insegnanti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento generale per l'istruzione elementare, composto di 218 articoli, e vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica.

Art. 2.

Il regolamento predetto entrerà in vigore e sarà osservato in tutto il Regno coll'anno scolastico 1895-96.

Art. 3.

Sono abrogati tanto il regolamento unico approvato con Nostro decreto 16 febbraio 1888, n. 5292, quanto tutte le successive disposizioni, ad eccezione di quelle che si riferiscono a materie non contemplate nel presente regolamento generale e che continueranno ad aver vigore sino a che non sia altrimenti provveduto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 ottobre 1895.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Regolamento generale per l'istruzione elementare

TITOLO I.
Ordinamento dell'istruzione elementare

Art. 1.

L'istruzione elementare è di due gradi: inferiore e superiore (1).

Il corso inferiore comprende tre classi, il superiore due; ciascuna classe ha la durata di un anno.

Per l'insegnamento nelle diverse classi si osserveranno i programmi e le istruzioni del Governo (2).

È vietata qualunque mutazione che ne alteri la sostanza o la misura.

Art. 2.

Ogni maestro ha l'obbligo d'insegnare tutte le materie contenute nel programma per la sua scuola o classe.

Alle fanciulle s'insegneranno dalle maestre i lavori donneschi in conformità dei programmi e delle relative istruzioni.

Art. 3.

I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabiliti dal

(1) Art. 315, § I, della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
(2) Approvati con R. decreto 29 novembre 1894, n. 525.

Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degl'insegnanti delle classi, i quali siono riputati idonei a quest'ufficio o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

Art. 4.

L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni (1).

Quando un Comune abbia compiutamente provveduto all'istruzione elementare gratuita di ambo i gradi, potrà ottenere dal Consiglio scolastico provinciale il permesso di aprire scuole a pagamento.

Art. 5.

Le scuole maschili e le femminili che ogni Comune è obbligato ad istituire debbono essere proporzionate ai bisogni della popolazione (2) e rimanere aperte tutto l'anno scolastico.

Saranno accettati in queste scuole anche i fanciulli appartenenti a famiglie dimoranti per ragioni di pubblico servizio nel territorio di un altro Comune, quando per vicinanza e comodità torni ad essi più agevole accedere alle scuole stesse, anzichè a quelle pertinenti al Comune ove legalmente risiedono.

Art. 6.

In ogni Comune vi saranno almeno due scuole del grado inferiore, una per i fanciulli ed un'altra per le fanciulle (3).

I Comuni aventi una popolazione inferiore agli ottocento abitanti potranno ottenere di aprire, invece della scuola maschile e femminile del grado inferiore, una sola scuola mista, purchè alla maestra sia assegnato lo stipendio dovuto ai maestri.

Art. 7.

Si dovranno parimenti istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi all'anno, una scuola maschile ed una femminile in ogni frazione o borgata, avente oltre cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi distante dal capoluogo oltre a due chilometri, oppure, sebbene situata a minore lontananza, non possa, a cagione di altro impedimento, approfittare delle scuole aperte nella sede principale (4).

Tuttavia i Comuni potranno ottenere di aprire nelle frazioni o borgate aventi una popolazione agglomerata o sparsa inferiore agli ottocento abitanti una sola scuola mista annuale, purchè alla maestra sia assegnato lo stipendio dovuto ai maestri.

Art. 8.

Agli effetti dell'articolo precedente potranno essere riunite due o più frazioni o più casolari sparsi, tenuto conto delle condizioni di vicinanza e di comodità, per formare così gruppi di popolazione, in cui si trovino oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a ricevere l'istruzione ed imporre l'obbligo della scuola.

Questa sarà stabilita nella località più adatta.

Art. 9.

Ai Comuni i quali, a cagione del piccolo numero degli abitanti o della loro poca agiatezza, od a cagione delle molte scuole alle quali debbono provvedere, non saranno in grado di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, potrà essere concessa la facoltà di associarsi coi Comuni limitrofi al fine di usufruire per intero o in parte delle loro scuole, ovvero di valersi, mediante compenso, dell'opera degli stessi maestri (5).

In ogni caso però, un maestro non potrà mai insegnare in più di due scuole (6) e dovrà fare almeno tre ore al giorno di lezione in ciascuna di esse.

Art. 10.

Di regola ciascuna classe del corso elementare inferiore è affidata ad un insegnante.

Nei Comuni che hanno soltanto due maestri e due maestre, uno dei maestri attenderà esclusivamente alla prima classe, e l'altro alla seconda ed alla terza classe riunite.

La stessa ripartizione avrà luogo per le due maestre.

Nei Comuni aventi un solo maestro ed una sola maestra, ciascuna scuola comprenderà le tre classi, per ognuna delle quali si svolgerà il relativo programma.

Art. 11.

Nessuna scuola con un solo maestro potrà avere più di settanta allievi.

Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un' aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o coll'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto maestri (1).

Art. 12.

Nei Comuni e nelle borgate aventi la scuola unica maschile e la scuola unica femminile, frequentata ciascuna, per un mese almeno, da oltre settanta alunni, si potrà concedere dal Consiglio scolastico provinciale che la prima classe maschile e la prima femminile siano riunite per formare una scuola mista, a condizione che alla maestra sia assegnato lo stipendio dovuto ai maestri.

Art. 13.

Nelle scuole e nelle classi miste si potrà, a giudizio del Provveditore agli studi, tenere riuniti i fanciulli dei due sessi o far due lezioni separate pei maschi e per le femmine, ciascuna della durata di due ore e mezzo.

Art. 14.

Le scuole elementari maschili sono di regola affidate a maestri, le femminili e le miste sempre a maestre.

Potranno però i Comuni affidare anche le scuole maschili inferiori a maestre, purchè assegnino a queste lo stipendio dei maestri.

Per le scuole superiori, la stessa facoltà potrà essere concessa, sotto le stesse condizioni, quando il Provveditore agli studi ne abbia riconosciuto, nei singoli casi, la convenienza.

Art. 15.

Le scuole elementari superiori maschili e femmili debbono essere istituite:

a) nei Comuni do e so aperte pubbliche scuole secondarie, classiche o tecniche, o normali, qualunque sia il numero degli abitanti;

b) nei Comuni che hanno oltre quattromila abitanti, compresi quelli che dimorino entro il r ggio di due chilometri dal capoluogo, ed esclusa la popolazione delle frazioni o delle borgate, le quali formano aggregati distinti (2).

Art. 16.

I Comuni che solo in consid razione del numero degli abitanti debbono avere scuole del grado superiore, potranno, ove siano scarsi di rendite, essere autorizzati dal Provveditore agli studi ad affidare le due classi superiori ad un solo maestro e ad una sola maestra, ovvero ad uno dei maestri del corso inferiore, purchè provveduto del titolo legale (3).

Art. 17.

Ai Comuni che, senza avere l'obbligo delle scuole superiori, chiedono la facoltà d'istituirle o di conservarle, sarà conceduto di avere un solo insegnante per le classi elementari superiori, purchè, a giudizio del Provveditore agli studi, abbiano sufficientemente provveduto alle scuole di grado inferiore.

---

(1) Art. 317, § I, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 317, § II, id. id.
(3) Art. 319, § I, id. id.
(4) Art. 319, § II, id. id.
(5) Art. 320, § I, id. id.
(6) Art. 320, § II, id. id.

(1) Art. 323, § I e II, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 321 id. id.
(3) Art. 322, id. id.

Art. 18.

Previo l'assenso del Consiglio scolastico provinciale, nei singoli casi, le scuole fondate da corpi morali, da associazioni e da privati, purchè erette in enti morali, saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, sempre che le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti per quanto riguarda i titoli di abilitazione dei maestri, i locali, la durata dell'anno scolastico, l'orario, i programmi, i libri di testo, gli esami, le ispezioni scolastiche, il Monte delle pensioni per gl'insegnanti che vi sono addetti.

TITOLO II.

Direzione delle scuole elementari.

Art. 19.

Le scuole comunali sono dirette, a norma delle leggi e dei regolamenti, dai rispettivi Municipi, i quali si possono giovare di Commissioni o Deputati di vigilanza (1) e possono anche istituire l'ufficio di Direttore coll'osservanza delle norme prescritte negli articoli seguenti.

Le condizioni materiali e morali delle scuole, i meriti e i demeriti del maestro e il rispettivo stato di servizio saranno accertati nei verbali di visita dai R. Ispettori in conformità dell'allegato *A* annesso al presente regolamento.

Art. 20.

Le Commissioni o i Deputati di vigilanza sono eletti annualmente dai Consigli comunali non più tardi della prima quindicina di ottobre. Trascorso inutilmente questo termine, il Consiglio scolastico provinciale, sentito il R. Ispettore, provvederà d'ufficio alla nomina delle Commissioni o dei Deputati pei soli Comuni dove non esiste la direzione delle scuole.

Art. 21.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore per l'istruzione, oppure da un consigliere comunale delegato dal Sindaco, e ne fanno sempre parte l'ufficiale sanitario ed una o più signore scelte anch'esse dai Consigli comunali preferibilmente fra le madri di famiglia.

Art. 22.

Le Commissioni e i Deputati di vigilanza:

1° intervengono alle funzioni scolastiche e vi rappresentano l'autorità comunale, quando il Sindaco non è presente;

2° curano che al riaprirsi delle scuole i locali, riconosciuti igienici, siano convenientemente allestiti e forniti degli arredi ed oggetti occorrenti;

3° vigilano all'osservanza della legge sull'obbligo dell'istruzione, accertandosi se gli elenchi siano stati compilati e provocando dal Municipio l'applicazione delle sanzioni ai contravventori;

4° eccitano i fanciulli ad iscriversi alla scuola ed a frequentarla assiduamente, promovendo la istituzione di patronati fra le persone più ragguardevoli del paese per ottenere dal Comune, dagli enti morali e dalla cittadinanza, a favore dei più poveri, qualche offerta in vesti ed oggetti scolastici.

Art. 23.

Le Commissioni e i Deputati di vigilanza non possono impartire ai maestri ordini ed istruzioni in materia didattica; e quando abbiamo dubbi o credano di avere riscontrato qualche inconveniente, debbono comunicare direttamente le loro osservazioni al R. Ispettore per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 24.

La direzione delle scuole dev'essere affidata a persona fornita della patente di grado superiore e che abbia lodevolmente insegnato nelle scuole elementari pubbliche almeno per otto anni, e preferibilmente a coloro che posseggano l'attestato d'idoneità all'ufficio di R. Ispettore scolastico o di Direttore didattico.

Nei Comuni dove sono più direzioni potranno tutte esser poste alla dipendenza di persona che, sebbene sfornita di abilitazione al magistero elementare, possegga titoli di studi più elevati o abbia dato prova di singolare perizia nell'insegnamento o nell'amministrazione scolastica.

Gli attuali Direttori conserveranno l'ufficio e potranno esservi confermati nello stesso Comune, sebbene sforniti dei titoli richiesti in quest'articolo.

Art. 25.

Nei Comuni rurali scarsi di entrate e con poche scuole da sorvegliare, la direzione può essere affidata con equo compenso al maestro che insegna nella scuola o classe di grado più elevato, purchè sia provveduto del diploma di grado superiore e vi concorra l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 26.

È data facoltà a due o più Comuni di associarsi per affidare la direzione delle loro scuole ad una sola persona fornita dei requisiti, di cui al primo comma dell'articolo 24.

Art. 27.

Il Direttore:

1° cura il buon andamento delle scuole ad esso affidate e la regolarità dell'ammissione degli alunni;

2° vigila al mantenimento della disciplina ed all'osservanza dell'orario;

3° impartisce ai maestri le necessarie istruzioni sullo svolgimento dei programmi, sul metodo dell'insegnamento e sulla tenuta dei registri:

4° tiene il registro dei fanciulli obbligati, e, accertate le assenze, ne riferisce al Municipio;

5° assiste di quando in quando e saltuariamente alle lezioni, rivede i lavori scolastici corretti dagl'insegnanti, e sottopone talora gli alunni a speciali esperimenti scritti ed orali;

6° riferisce al Municipio sugl'inconvenienti di ogni specie che si verifichino nelle scuole e gli dà notizia delle assenze dei maestri e di qualsiasi loro mancanza; ove l'assenza non sia giustificata o si tratti di mancanza che potrebbe esporre il maestro ad un giudizio disciplinare, il Direttore deve contemporaneamente informarne il R. Ispettore;

7° delibera sulla sospensione temporanea degli alunni e, a proposta del corpo insegnante, promuove dal Sindaco la loro esclusione dalla scuola, informandone per iscritto le famiglie;

8° accompagna il R. Ispettore e le altre autorità scolastiche governative nelle loro visite, firma i verbali di visita e i registri, e cura che le istruzioni impartite ai maestri siano puntualmente eseguite;

9° attende, quando sia richiesto dal Municipio, ai lavori relativi alla statistica delle scuole pubbliche e private, all'esecuzione della legge e dei regolamenti sul Monte delle pensioni ed a tutte le altre incombenze ordinate dalle autorità scolastiche governative;

10° corrisponde col R. Ispettore, di regola per mezzo del Sindaco, ed alla fine di ciascun anno gli trasmette le relazioni degl'insegnanti sull'andamento disciplinare e didattico delle scuole sottoposte alla sua vigilanza insieme con le sue osservazioni e proposte, e, finiti gli esami, presenta una relazione generale al Sindaco sull'andamento delle scuole e ne conserva una copia a disposizione del R. Ispettore;

11° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dal presente Regolamento.

Art. 28.

Il Comune o i Comuni che intendono istituire la direzione delle scuole, debbono presentare al Consiglio scolastico provinciale apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

1° deliberazioni consiliari esecutive per le quali, previa l'iscrizione nei bilanci delle somme occorrenti, viene istituita la direzione od è costituito il consorzio;

2° regolamento speciale, deliberato dal Consiglio o dai Consigli dei Municipi uniti in consorzio, pel governo della istituzio-

(1) Art. 318 della legge 13 novembre 1859.

ne, nel quale si contengano le condizioni per la nomina e la durata in ufficio del Direttore, l'ammontare dello stipendio, il modo di pagamento e le norme disciplinari necessarie a mantenere integra la sua autorità e responsabilità e a rendere efficace l'azione sua sulle scuole e sugl'insegnanti.

Quando si tratti di una direzione consorziale, il regolamento provvederà altresì alla costituzione della rappresentanza legale del consorzio.

Art. 29.

Il regolamente per la istituzione della direzione dovrà essere approvato dal Consiglio scolastico provinciale e non potrà essere modificato senza il suo consenso.

I Comuni o consorzi che hanno già la direzione delle scuole, faranno o modificheranno il regolamento in conformità delle disposizioni presenti.

Art. 30.

Le nomine dei Direttori si fanno coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, che potrà revocarlo per gravi motivi e coll'osservanza delle norme vigenti per i giudizi disciplinari dei maestri.

TITOLO III.

Apertura e chiusura delle scuole. Durata del corso scolastico e delle lezioni.

Art. 31.

Le scuole elementari si aprono di regola il 15 ottobre e si chiudono il 15 agosto.

Tuttavia le Giunte municipali hanno facoltà di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, date diverse per l'apertura e la chiusura delle loro scuole, purchè il corso scolastico duri, insieme con gli esami, non meno di dieci mesi, comunque siano ripartite la vacanze annuali (1).

Art. 32.

Nei primi dieci giorni del corso scolastico si ricevono le iscrizioni e si fanno gli esami di ammissione e di riparazione; negli ultimi dieci giorni si danno gli esami di ammissione, di promozione, di proscioglimento e di licenza.

Art. 33.

Si fa lezione ogni giorno, eccettuate le domeniche, i giovedì e le altre vacanze stabilite dal calendario scolastico.

Quando però nella settimana sia vacanza il martedì o il mercoledì o il venerdì, si farà lezione anche il giovedì.

Art. 34.

In tutte le scuole si osserverà l'orario fissato dal Governo.

Il Municipio, d'accordo col R. Ispettore, determinerà in ogni stagione, secondo le esigenze locali e quelle delle aule scolastiche, le modalità e la ripartizione degli orari, avendo cura che gli alunni non debbano mai rimanere più di tre ore continue nella stessa aula.

In caso di dissenso fra il Municipio e il R. Ispettore, deciderà il Provveditore.

TITOLO IV.

Istruzione obbligatoria.

Art. 35.

I genitori e coloro che ne fanno le veci hanno obbligo di procacciare nel modo che crederanno più conveniente ai loro figli dei due sessi, in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che in esse è impartita (2).

Art. 36.

Dovranno essere inviati alla scuola del Comune i fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuto il sesto anno di età e ai quali i genitori, o chi per essi, non procaccino l'istruzione elementare

(1) Art. 7 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.
(2) Art. 326, § I, della legge 13 novembre 1859.

del grado inferiore o per mezzo di scuole private debitamente autorizzate, o coll'insegnamento in famiglia (1).

Art. 37.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli comunque accolti negl'istituti di beneficenza, spetta ai Direttori degl'istituti medesimi.

Quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto (2).

Art. 38.

Hanno pure l'obbligo predetto tutti coloro che tengono in custodia e sotto la loro dipendenza, o impiegano, come che sia, fanciulli in età di frequentare la scuola, ed i cui parenti o tutori non abbiano dimora nel Comune (3).

Art. 39.

L'obbligo di frequentare il corso elementare inferiore dura di regola dai sei ai nove anni compiuti di età; ma può cessare prima, se il fanciullo sostiene con buon esito l'esame di proscioglimento (4).

L'obbligo si protrae sino ai dieci anni compiuti, quando al termine del nono anno il fanciullo non abbia superato detto esame (5).

Art. 40.

Dovranno però essere ammessi, non oltre i dodici anni, alle scuole elementari inferiori quei fanciulli che si presentino per frequentarle a fine di compiere la loro istruzione obbligatoria.

Art. 41.

I Sindaci faranno compilare ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco degli obbligati. In questo elenco saranno indicati i genitori dei fanciulli o quelli che ne fanno le veci, e il luogo ove risiede la famiglia (6).

Art. 42.

I Sindaci d'ogni Comune pubblicheranno gli elenchi degli obbligati alcuni giorni prima della riapertura delle scuole, ricordando con pubblico avviso ai genitori o a chi per essi l'obbligo di procacciare l'istruzione elementare ai loro figli, e le pene comminate dalla legge ai trasgressori.

Art. 43.

Chiusa l'iscrizione, i maestri e le maestre faranno tenere al Sindaco del Comune il registro degl'iscritti.

Gl'insegnanti privati e i Direttori di qualsiasi istituto od ospizio che accolga fanciulli nell'età dai sei ai nove anni compiuti, dovranno essi pure mandare al Sindaco l'elenco degli obbligati che frequentano le rispettive scuole.

Art. 44.

Il Sindaco, riscontrati i nomi dei fanciulli iscritti coi nomi degli obbligati, annoterà nell'elenco gli inadempienti all'obbligo.

Di questo elenco manderà una copia al Provveditore agli studi.

Art. 45.

I genitori dei fanciulli mancanti alla scuola saranno dal Sindaco chiamati ed ammoniti, e della chiamata e dell'ammonizione si terrà nota in apposito processo verbale (7).

Art. 46.

Non si farà luogo all'ammonizione quando la mancanza sia debitamente giustificata da ragioni d'impedimenti gravi, quali sarebbero: le malattie, la distanza di oltre due chilometri dalla scuola, la difficoltà delle strade, la povertà assoluta là dove non siano stabiliti sussidi agli alunni poveri (8).

(1) Art. 1, § I, della legge 15 luglio 1877.
(2) Art. 327 della legge 13 novembre 1859. — Art. 1, § III, della legge 15 luglio 1877.
(3) Art. 327 della legge 13 novembre 1859. — Art. 1, § III, della legge 15 luglio 1877.
(4) Art. 2 della legge 15 luglio 1877.
(5) Id id. id.
(6) Art. 3, § I, id. id.
(7) Art. 3, § II, id. id.
(8) Id. id. id.

Art. 47.

I maestri delle scuole urbane e rurali accetteranno, anche dopo chiusa la iscrizione, i fanciulli che si presenteranno alla scuola in seguito all'ammonizione od all'ammenda inflitta ai genitori.

Di questi alunni faranno conoscere i nomi al Sindaco, il quale avrà cura che siano cancellati dal numero degl'inadempienti.

Art. 48.

I maestri e le maestre notificheranno ogni mese al Sindaco i nomi degli alunni mancanti senza giustificazione.

Quando le mancanze non giustificate giungano al terzo delle lezioni del mese, l'alunno sarà dichiarato abitualmente mancante (1).

Art. 49.

Il Sindaco dichiarerà contravventori alla legge sull'obbligo dell'istruzione elementare quei genitori o chi per essi, i quali o non avranno risposto alla chiamata o non avranno dimostrato di adempiere all'obbligo di fare istruire i loro figliuoli; e pubblicherà un elenco speciale dei contravventori entro un mese dalla chiusura delle iscrizioni.

Pubblicherà pure ogni mese, occorrendo, l'elenco dei mancanti abitualmente alla scuola, e procederà per essi come per i non iscritti.

Art. 50.

I contravventori che, entro otto giorni dalla pubblicazione dell'elenco, non avranno presentato reclamo al Sindaco nè avranno fatto l'oblazione a termini della legge comunale, saranno denunciati al Pretore, il quale procederà come nelle altre contravvenzioni di azione pubblica (2).

Art. 51.

Dall'applicazione della prima ammenda di cinquanta centesimi alla seconda, intercederà lo spazio di un mese, e così dalla seconda alla terza.

Se la terza ammenda sarà rimasta senza effetto, si applicherà, un mese dopo, quella di due lire e così di mese in mese, fino a che non si raggiunga il massimo grado (3).

Nell'applicare l'ammenda graduale di tre fino a dieci lire, si terrà conto della cattiva volontà dei genitori o degli impedimenti più o meno gravi dai quali procede la renitenza.

Art. 52.

La somma ritratta dalle ammende sarà impiegata dal Comune in soccorsi e premi agli alunni (4).

Art. 53.

I contravventori, fino a che dura la loro inosservanza dell'obbligo, non potranno avere attestati per ottenere sussidi e stipendi sui bilanci del Comune, della Provincia e dello Stato, salvo che per l'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi (5).

A tal fine il Sindaco ne informerà l'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 54.

Il R. Ispettore, nelle relazioni delle visite alle scuole, farà speciale menzione del modo col quale in ciascun Comune è osservata la legge sull'obbligo dell'istruzione.

TITOLO V.

Scuole serali e festive di complemento.

Art. 55.

Compiuto il corso elementare inferiore, coloro che furono prosciolti dall'obbligo della scuola diurna, e che non proseguono i loro studi nelle classi elementari superiori, dovranno, a tenore dell'art. 7 della legge 15 luglio 1877, frequentare per un anno le scuole serali o festive di complemento colà dove sono istituite (6).

(1) Art. 5, § II e III, della legge 15 luglio 1877.
(2) Art. 4, § III, id. id.
(3) Art. 4, § I e II, id. id.
(4) Art. 6, id. id.
(5) Art. 3, § ultimo, id. id.
(6) Art. 7, § II, id. id.

Le scuole di complemento hanno per ufficio di continuare ed ampliare l'istruzione ricevuta dai fanciulli nel corso inferiore.

Art. 56.

Per l'ammissione si deve presentare il certificato di proscioglimento dall'obbligo della scuola diurna.

Art. 57.

La durata della scuola serale non potrà essere minore di tre mesi, e quella della scuola festiva di sei.

Però tanto la scuola serale quanto la festiva possono essere trasformate in una scuola diurna in cui si faccia lezione due giorni alla settimana e non meno di due ore per lezione.

In queste scuole si terranno i registri come per le scuole elementari, e chi alla fine del corso avrà superato l'esame finale, otterrà il relativo certificato.

TITOLO VI.

Iscrizione, ammissione, disciplina.

Art. 58.

Nessuno può essere iscritto per la prima volta nelle scuole elementari inferiori se non abbia compiuto o non compia entro il dicembre dell'anno in corso i sei anni di età, o se abbia oltrepassato i dodici (1).

Per l'iscrizione nella prima classe si richiede la fede di nascita e il certificato della vaccinazione; la quale verrà ripetuta, innanzi di ricevere nella scuola l'alunno, quando la prima operazione non abbia avuto successo.

Per la iscrizione a tutte le altre classi l'alunno proveniente da scuola pubblica presenterà il certificato di promozione dalla classe precedente.

Una copia del registro d'iscrizione dev'essere inviata al R. Ispettore non oltre un mese dalla riapertura della scuola. Ad esso si darà altresì notizia delle nuove iscrizioni avvenute dopo il principio delle lezioni. Il registro completo sarà alla fine dell'anno scolastico depositato all'archivio del Municipio.

Art. 59.

L'alunno che proviene da scuola privata o paterna dovrà superare l'esame di ammissione a quella classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti sopra indicati.

Art. 60.

Sarà sottoposto alla rivaccinazione l'alunno che abbia subita la vaccinazione dieci anni innanzi.

I direttori di scuole pubbliche o private e di altri istituti che provvedano anche alla istruzione elementare, sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della rivaccinazione dei fanciulli che frequentano le scuole o gl'istituti stessi (2).

Art. 61.

Le iscrizioni e le ammissioni avranno luogo solamente in principio dell'anno scolastico, tranne per i fanciulli che si presentino alla scuola in conseguenza dell'ammonizione o dell'ammenda inflitta ai loro genitori.

Art. 62.

Dovranno sempre riceversi, durante il corso scolastico, nelle classi per le quali si riconoscano idonei, i fanciulli provenienti da scuole pubbliche o private, i quali per cambiamento di domicilio o per altra legittima causa domandano l'iscrizione fuori tempo.

L'alunno che durante l'anno deve trasferirsi in altro Comune, riceve dal maestro un certificato, vidimato dal Direttore e, in mancanza di questo, dal Sindaco, comprovante la sua effettiva iscrizione alla classe e la regolare frequenza alle lezioni. Questo certificato gli varrà per l'iscrizione alla classe corrispondente nella nuova scuola.

Art. 63.

Verso gli alunni che manchino ai loro doveri, si useranno, oltre

(1) Art. 316, § II, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 17 del regolamento sulla vaccinazione 18 giugno 1891.

i consigli e le ammonizioni, progressivamente i seguenti mezzi disciplinari:

1. separazione dello scolaro dai compagni entro l'aula della scuola;
2. censura notata nel registro;
3. privazione della ricreazione;
4. sospensione temporanea dalla scuola per un tempo non maggiore di otto giorni;
5. esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

Le due ultime pene non saranno applicabili che agli alunni delle scuole superiori, e di tali pene si terrà nota sul registro e si darà avviso per iscritto alle famiglie.

Art. 64.

Il maestro può infliggere, in proporzione della gravità dei mancamenti, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3.

La sospensione è inflitta dal Direttore e, in mancanza di questo, dal maestro che ne riferisce immediatamente alla Commissione od ai Deputati di vigilanza.

Solo il Sindaco, sulla proposta del maestro o del consiglio degl'insegnanti elementari del luogo, ove ne siano due o più, applicherà con decreto motivato, per l'anno scolastico in corso, l'esclusione dalla scuola per atti contro la probità o la costumatezza o per insubordinazione permanente.

Art. 65.

I genitori dell'alunno escluso potranno ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.

Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari: le parole offensive, i segni d'ignominia, le pene corporali e i lavori straordinari dati per punizione.

TITOLO VII.

Esami di ammissione, di promozione, di proscioglimento dall'obbligo, di compimento del corso elementare superiore e di licenza.

Art. 66.

Al principio del sesto mese dell'anno scolastico, per accertare il profitto degli allievi, si farà, nei limiti dell'orario consueto, con esperimenti orali e scritti, una ripetizione delle materie insegnate (1).

Dei risultati si terrà conto per formare la media del mese.

Art. 67.

Al termine dell'anno scolastico si danno esami di ammissione, di promozione, di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione di grado inferiore, di compimento del corso superiore e di licenza (2).

Al principio dell'anno scolastico successivo si tiene una seconda sessione di esami.

All'una ed all'altra sessione sono ammessi, oltre gli alunni regolarmente iscritti, i candidati provenienti da scuola privata o paterna.

I giorni degli esami di ammissione, di promozione e di proscioglimento sono fissati, su proposta del Sindaco, dal R. Ispettore: quelli di compimento e di licenza dal Provveditore agli studi.

Art. 68.

L'esame di compimento del corso superiore è dato nei Comuni che non sono sede di esame di licenza, a sensi dell'articolo seguente, e vi saranno ammessi gli alunni iscritti nella quinta classe e quelli provenienti da scuola privata o paterna, che ne faranno domanda per conseguire un attestato comprovante che essi hanno superato l'esame su tutte le materie prescritte pel corso elementare del grado superiore.

(1) Art. 325 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 325 id. id. — Art. 2 della legge 15 luglio 1877.

Art. 69.

Tutti i Comuni, i Corpi morali, le Associazioni e i privati che mantengono scuole elementari del grado superiore possono ottenere che le loro scuole siano sede di esame di licenza per abilitare gli alunni ad entrare nelle scuole secondarie, purchè nella prima metà di giugno ne facciano regolare domanda al Provveditore e dichiarino di sostenere le spese necessarie.

L'esame di compimento, previsto dall'art. 68, non è necessario per quegli alunni che si presentano agli esami di licenza.

Art. 70.

Le Commissioni esaminatrici sono costituite nel modo seguente:

a) per l'ammissione e la promozione alle classi seconda, terza e quinta, del presidente, del maestro della classe, e, ove sia possibile, del maestro della classe superiore, ovvero di un altro insegnante delle scuole maschili o femminili scelto dal Sindaco;

b) per il proscioglimento dall'obbligo, del presidente, dell'insegnante della scuola pubblica, i cui alunni si presentano agli esami, del maestro che nell'anno successivo insegnerà nella quarta classe, e, quando manchi il corso superiore, di un maestro delle scuole comunali, scelto dal R. Ispettore;

c) per l'esame di compimento, del presidente, del maestro di classe quinta, i cui alunni si presentano agli esami, e di un altro esaminatore nominato dal Provveditore fra i maestri delle scuole comunali;

d) per l'esame di licenza, del presidente, del maestro della classe quinta, i cui alunni si presentano agli esami, e di un altro esaminatore nominato dal Provveditore fra i maestri delle scuole comunali abilitati all'insegnamento del grado superiore.

Quando una scuola mantenuta da Corpi morali, da Associazioni o da privati sia sede di esami di licenza, uno dei due esaminatori sarà il maestro che in detta scuola insegnò nella classe quinta.

Negli esami di ammissione e di promozione, ove manchi il Direttore e non sia possibile aggiungere un secondo esaminatore, il maestro della classe provvederà da sè a tutte le operazioni di esame, alle quali potranno assistere la Commissione o i Deputati di vigilanza.

I maestri comunali nominati dalle Autorità scolastiche a far parte di Commissioni esaminatrici non possono ricusare l'incarico se non nel caso di legittimo impedimento.

Art. 71.

Le Commissioni esaminatrici per le ammissioni e le promozioni o per l'esame di compimento sono presiedute dal Direttore, e in sua mancanza, da persona delegata dal Sindaco.

I presidenti delle Commissioni per gli esami di proscioglimento sono nominati dal R. Ispettore fra i Direttori scolastici od i maestri abilitati allo insegnamento elementare superiore. Nei Comuni dove questo insegnamento non esistesse, il R. Ispettore designerà il presidente fra' maestri del grado inferiore.

Agli esami di licenza presiede un Delegato scelto dal Provveditore agli studi fra i professori governativi di materie principali nelle suole secondarie classiche, tecniche e normali. Oltre i diritti e i doveri di presidente e di esaminatore, egli ha facoltà, in casi gravi, di sospendere il procedimento degli esami, riferendone subito al Provveditore agli studi.

Art. 72.

Per gli esami di ammissione, di promozione e di compimento i temi delle prove scritte sono scelti e dettati dal maestro della classe.

Per gli esami di proscioglimento e di licenza i temi si formano nel modo seguente:

La Commissione si aduna mezz'ora prima che siano ammessi i candidati. Il presidente e il maestro della classe presentano non meno di due temi per ciascuno: e tra essi la Commissione ne

sceglie tre. Quindi, alla presenza degli esaminandi, si procede al sorteggio di un tema, che è subito dettato dal presidente.

Nel giorno medesimo il presidente trasmette il tema sorteggiato per gli esami di proscioglimento e di licenza al Provveditore.

La vigilanza durante le prove scritte, per ogni specie di esami, sarà regolata dal presidente.

Art. 73.

Gli esami di ammissione e quelli di promozione sono equivalenti.

L'attestato di aver superato l'esame di proscioglimento è il solo titolo per ottenere l'ammissione alla quarta classe.

Art. 74.

Per ciascuna specie di esami i candidati devono sostenere tutte le prove che sono prescritte nei programmi.

Negli esami di proscioglimento e in quelli di compimento e di licenza, per i candidati provenienti da scuola privata o paterna, le prove orali possono estendersi alle materie delle classi precedenti.

Art. 75.

L'alunno che non abbia ottenuto la media annuale di sei decimi nella condotta ovvero nel profitto, o sia mancato, giustificando o no le assenze, a metà del numero totale delle lezioni (calcolatene due per ogni giorno di scuola), non sarà ammesso agli esami della prima sessione.

Art. 76.

Non può conseguire l'approvazione un candidato che in ciascuna delle prove orali e delle scritte non abbia meritato sei punti su dieci.

Il presidente ed ogni esaminatore disporrà di dieci punti tanto negli esami scritti quanto negli orali.

Sul registro e sui certificati si segnerà per ciascuna prova e in parole la media risultante dai voti assegnati dai diversi esaminatori.

Art. 77.

La prova scritta di lingua italiana consta della dettatura e del componimento. Si farà la media dei punti ottenuti nell'una e nell'altro, e si concederà l'approvazione nel solo caso che in ciascun esperimento il candidato abbia meritato i sei decimi.

Nella prima classe le prove scritte di esame si faranno in un solo giorno, al mattino.

La dettatura e il componimento, nelle altre classi, verranno eseguiti in due giorni distinti, pure al mattino.

Al componimento sono assegnate tre ore.

Negli esami di proscioglimento e di licenza i candidati scriveranno, tanto la minuta quanto la buona copia, su fogli firmati dal presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 78.

Quando nel fare le medie dei voti conseguiti entro l'anno, della duplice prova scritta di lingua italiana, e dei voti attribuiti a ciascuna prova dai singoli Commissari, risulti una frazione non inferiore alla metà di un punto, sarà calcolata come un intero.

Art. 79.

L'esame orale durerà non meno di trenta nè più di cinquanta minuti, ripartibili anche in due esperimenti, con intervallo di almeno due ore tra l'uno e l'altro.

Gli esami orali di proscioglimento e di licenza sono pubblici.

I genitori dei candidati potranno assistere a tutti gli esami orali.

Art. 80.

L'alunno riprovato nella prima sessione ripeterà nella seconda le sole prove fallite.

Chi si presenta soltanto alla seconda sessione non ha il beneficio della riparazione.

Art. 81.

Dei lavori delle Commissioni per gli esami di proscioglimento e di licenza dev'essere redatto processo verbale in due esemplari, uno dei quali sarà annesso al registro degli esami; il processo verbale degli esami di proscioglimento sarà spedito al R. Ispettore, quello degli esami di licenza al Provveditore.

Il Direttore e i maestri sono responsabili della conservazione delle prove scritte di esami, che per un biennio staranno a disposizione delle autorità che rilasciano o autenticano i certificati.

Art. 82.

Nelle scuole femminili e nelle miste, quindici giorni prima degli esami finali, le signore componenti la Commissione di vigilanza esamineranno i lavori donneschi fatti in classe dalle alunne durante l'anno, ed altri ne faranno eseguire alla loro presenza.

Le signore scriveranno sul registro della scuola i risultati di quest'esperimento, e daranno il loro giudizio sul programma didattico relativo a detti lavori e sullo svolgimento che gli fu dato.

Art. 83.

Agli alunni che abbiano superato tutte le prove di esame si rilasceranno dalle Autorità competenti i relativi certificati secondo i modelli prescritti.

Il certificato di licenza dal corso elementare superiore, conseguito a tenore degli articoli precedenti, sarà valido per l'ammissione, previo pagamento della tassa, senz'obbligo di esame, alla prima classe del ginnasio, della scuola tecnica e del corso preparatorio alle scuole normali.

Esso porterà la vidimazione del Provveditore agli studi.

Art. 84.

Finiti gli esami della seconda sessione, i registri saranno depositati nell'archivio comunale a cura del presidente o del maestro, nel caso previsto dall'art. 70, penultimo capoverso, i quali ne ritireranno regolare ricevuta da conservarsi nella scuola.

Art. 85.

Tutte le spese degli esami sono a carico dei Comuni ovvero dei Corpi morali, delle Associazioni e dei privati che chiedono per le loro scuole la sede di esami.

Tranne il caso d'imprescindibile necessità, il personale degli esaminatori non potrà mai essere scelto fuori del Comune dove gli esami si danno.

Verificandosi quel caso, spetterà l'indennità di viaggio e di diaria, in conformità del R. Decreto 14 settembre 1862, n. 840, a quelli fra gli esaminatori che esercitassero l'ufficio fuori della loro abituale residenza.

Il Delegato governativo nominato a presiedere gli esami di licenza, a termini dell'articolo 71, ha sempre diritto alla diaria, e, fuori di residenza, anche all'indennità di viaggio, come nel R. Decreto citato.

TITOLO VIII.

Locali, mobili e materiale didattico.

Art. 86.

I Comuni debbono provvedere a loro spese il locale, i mobili e il materiale didattico in conformità dell'allegato *D* del presente regolamento.

Debbono provvedere altresì alla custodia, alla pulizia e al riscaldamento delle scuole (1).

Art. 87.

Le scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo.

Le scuole delle fanciulle debbono essere separate da quelle dei fanciulli; quando ciò non sia possibile, avranno ingresso separato senza alcun locale in comune.

I locali scolastici non possono essere adoperati ad uso diverso da quello cui sono destinati, se non coll'assenso dell'autorità scolastica governativa.

(1) Art. 344 della legge 13 novembre 1859. - Art. 145, n. 12 del testo unico della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921.

Art. 88.

Ogni comune provvederà, a termini della legge e del regolamento sulla sanità pubblica, affinchè l'ufficiale sanitario, indipendentemente dalla sua qualità di membro della Commissione di vigilanza, o altro medico all'uopo delegato, visiti, almeno due volte al mese, in tempo ordinario, senza preavviso, le scuole per verificare le condizioni igieniche dei locali e le sanitarie degli alunni, riferendo sollecitamente al Sindaco tutto ciò che possa richiedere speciali provvedimenti. (1)

In caso di somma urgenza anche il maestro potrà direttamente richiedere una visita dell'ufficiale sanitario.

Quando l'ufficiale sanitario, o il medico delegato, abbia osservato nelle sue visite, in un alunno, qualche malattia infettiva o diffusiva, pericolosa o sospetta, ha facoltà di prescriverne l'esclusione sino a cura completa e proporrà al Sindaco le altre urgenti disposizioni riferendone al Medico provinciale ed al Provveditore (2).

Art. 89.

Se una scuola manca di alcuna delle condizioni sopraccennate, il R. Ispettore o l'ufficiale sanitario inviterà il Comune a provvedere entro un termine perentorio; e in caso che gli uffici fatti riescano infruttuosi, ne riferiranno, l'uno al Provveditore e l'altro al Medico provinciale.

Art. 90.

Ogni controversia intorno alla convenienza del casamento, dei mobili e del materiale didattico sarà giudicata dal Consiglio scolastico provinciale, che all'uopo promuoverà dall'autorità amministrativa i provvedimenti necessari in conformità della legge comunale e provinciale.

TITOLO IX.

Classificazione delle scuole.

Art. 91.

Per determinare gli stipendi o le pensioni da assegnare ai maestri e alle maestre, tutte le scuole, con le quali i Comuni provvedono all'istruzione elementare sono classificate in *urbane* e *rurali*, salvo le scuole stabilite nei Comuni e nelle frazioni o borgate che abbiano una popolazione inferiore ai cinquecento abitanti. Soltanto quest'ultime scuole non andranno soggette a classificazione.

Ciascuna delle due categorie di scuole *urbane* e *rurali* comprende tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione del Comune (3).

Art. 92.

Il grado d'agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà determinato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno (4).

Questi dati si ricaveranno dai bilanci comunali dell'ultimo decennio.

Il numero degli abitanti si desumerà dalle tavole dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 93.

Le scuole urbane sono istituite nelle città, oppure nei Comuni che hanno scuole secondarie classiche o tecniche o normali; o che pel numero degli abitanti debbono mantenere scuole elementari superiori.

(1) Art. 110 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 9 ottobre 1889, n. 6442.
(2) Id. id.
(3) Art. 338 e 343, § I, della legge 13 novembre 1859.
(4) Art. 340, id. id.

Art. 94.

Nella prima classe delle urbane saranno poste le scuole delle città e dei Comuni, la cui popolazione ecceda i quarantamila abitanti; nella seconda quelle delle città o dei Comuni aventi una popolazione maggiore di quindicimila abitanti; tutte le altre apparterranno alla terza classe.

Potranno essere annoverate tra le urbane di terza classe le scuole dei Comuni, i quali, benchè senza titolo di città, abbiano una popolazione agglomerata di oltre tremila abitanti, tenuto conto della condizione finanziaria dei Comuni stessi (1).

Art. 95.

Fra le rurali, apparterranno alla prima classe le scuole non annoverate fra le urbane, stabilite nei Comuni che sono capoluogo di mandamento od hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di tremila abitanti; alla seconda, le scuole dei Comuni che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di duemila abitanti.

Tutte le altre scuole, eccetto quelle non classificabili, saranno poste nella terza classe.

Art. 96.

Potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad una città o ad uno dei Comuni indicati nell'articolo 93, fossero stabilite in frazioni o borgate distanti dalla sede principale oltre due chilometri (2).

Tali scuole, dichiarate rurali, saranno collocate in quella classe a cui furono ascritte le scuole urbane della sede principale.

Art. 97.

Saranno annoverate fra le rurali di terza classe le scuole che, sebbene appartengano a Comuni con popolazione da due a tremila abitanti, sono tuttavia stabilite in frazioni o borgate distanti oltre due chilometri dal capoluogo.

Art. 98.

Le scuole dei Comuni che, secondo la media dell'ultimo decennio, pagano una sovrimposta maggiore dell'imposta principale, potranno essere collocate nella classe immediatamente inferiore a quella cui apparterrebbero, se si considerasse solo il numero degli abitanti.

Le scuole dei Comuni che, secondo la media dell'ultimo decennio, pagano una sovrimposta comunale minore di dieci centesimi per ogni lira d'imposta principale, si ascriveranno alla classe immediatamente superiore a quella cui apparterrebbero, se si tenesse conto soltanto del numero degli abitanti, purchè i detti Comuni abbiano rendite proprie bastevoli al mantenimento delle scuole.

In tali due casi, per altro, non si farà mai passaggio da una categoria all'altra.

Art. 99.

La classificazione delle scuole è fatta con decreto prefettizio su proposta del Consiglio scolastico provinciale, sentite le osservazioni dei Comuni; e potrà essere emendata d'anno in anno, ove le mutate condizioni lo richieggano, secondo le norme anzidette, su proposta del Consiglio stesso o su domanda dei Municipi (3).

Il decreto prefettizio che ordina una nuova classificazione o modifica parzialmente quella esistente, sarà pubblicato dopo la riapertura delle scuole e non più tardi del mese di dicembre, e non avrà effetto esecutivo che a principiare del successivo anno scolastico.

Art. 100.

Quando, per effetto di una mutazione nella classificazione, le scuole di un Comune passino ad una categoria o ad una classe inferiore, i maestri conserveranno il diritto acquisito allo stipendio loro assegnato in forza della classificazione vigente al tempo

(1) Art. 339, § I, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 339, § II, id. id.
(3) Art. 341, § I, della legge 13 novembre 1859 — Art. 20 del regolamento sull'amministrazione scolastica provinciale 3 novembre 1877, n. 4152.

della nomina o della conferma *sessennale,* fino alla scadenza delle rispettive convenzioni.

Ove invece le scuole facciano passaggio ad una categoria o classe superiore, i maestri avranno diritto al maggiore stipendio portato dalla nuova classificazione dal giorno in cui questa sarà diventata esecutiva.

Art. 101.

Gli stipendi dei maestri per le scuole classificate non potranno mai essere inferiori al minimo stabilito dalla legge, non ostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario (*Allegato F*) (1).

Art. 102.

Gl'insegnanti nominati in via d'esperimento prima dei ventidue anni, e quelli delle scuole non classificate, potranno ricevere uno stipendio inferiore al minimo legale, stabilito dal Comune d'accordo cogl'insegnanti e col R. Ispettore (2).

In caso di dissenso deciderà il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 103.

Gli stipendi dei maestri nelle scuole classificate si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di servizio nel medesimo Comune, qualunque sia il carattere e la durata della nomina o conferma (3).

L'aumento di un decimo avrà luogo allo scadere di ciascun sessennio per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio minimo legale (4).

Il miglioramento di stipendio ottenuto dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, ed il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, che deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola, nella quale insegna il maestro al momento in cui egli compie i sei anni di continuato servizio.

Art. 104.

Qualora il Comune non adempia per la istruzione elementare gli obblighi impostigli dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio provinciale promuoverà dall'Autorità amministrativa i necessari provvedimenti di ufficio (5).

TITOLO X.

Pagamento degli stipendi agl' insegnanti elementari.

Art. 105.

Gli stipendi dei maestri non possono essere sequestrati nè pignorati, se non per ragione di alimenti dovuti per legge, nè mai oltre la metà, e non possono essere ceduti in alcuna misura e in alcun modo (6).

Art. 106.

Gli stipendi dei maestri saranno pagati a rate mensili o bimestrali (7).

Negli avvisi di concorso e negli atti di nomina, si dirà se il pagamento abbia luogo a mese o a bimestre maturato.

Art. 107.

Il maestro che per propria volontà o senza legittima causa abbandona la scuola nel corso dell'anno, ovvero è sospeso o deposto o interdetto dal Consiglio scolastico, ha diritto allo stipendio sino al giorno in cui ha esercitato il suo ufficio.

Art. 108.

L'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

(1) Art. 341, § II, della legge 13 novembre 1859 — Art. 1 della legge 11 aprile 1886, n. 3798.
(2) Art. 5 del R. decreto legislativo 19 aprile 1885, n. 3099, testo unico delle leggi 9 luglio 1876, n. 3250 e 1° marzo 1885, n. 2986 — Art. 341, § II, della legge 13 novembre 1859.
(3) Art. 2, § II (parte prima), della legge 11 aprile 1886.
(4) Art. 2, § ultimo, id. id.
(5) Art. 12 della legge 15 luglio 1877.
(6) Art. 4 del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(7) Art. 3, § I, id. id.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tale caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà, a carico del Comune, l'interesse del cinque per cento dalla data dei pagamenti.

Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intenderanno fatte in isconto di tale suo credito sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi (1).

Art. 109.

Nel mese di ottobre di ciascun anno il Prefetto trasmette, in piego raccomandato, agli esattori comunali delle imposte, un elenco contenente nome, cognome e paternità dei maestri e delle maestre elementari stipendiati dal Comune, l'indicazione dello stipendio loro dovuto, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, nonchè l'importo delle ritenute da farsi mensilmente per ciascun maestro o maestra a favore del Comune, per gli effetti della legge e del regolamento sul Monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari.

Detto elenco sarà firmato dal Prefetto e dovrà inoltre essergli unito l'ordine per l'esattore di soddisfare lo stipendio agl'insegnanti elementari ai termini della legge 26 marzo 1893, n. 159, e del presente regolamento.

Trattandosi di esattorie consorziali, saranno nei detti modi e termine trasmessi dal Prefetto ai rispettivi esattori elenchi distinti per ognuno dei Comuni componenti il consorzio.

Art. 110.

Gli esattori, tanto comunali quanto consorziali, dovranno, entro otto giorni, accusare ricevuta dei suindicati elenchi al Prefetto per mezzo degli agenti delle imposte o dei Sindaci.

In difetto, potrà essere applicata dal Prefetto agli esattori inadempienti l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie, approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 111.

Dal Prefetto saranno pure trasmessi senza dilazione alcuna agli esattori, in piego raccomandato, gli estratti delle deliberazioni prese durante l'anno dal Consiglio scolastico provinciale per la approvazione delle nomine, per la sospensione dall'ufficio, per la deposizione, per il licenziamento e per la interdizione scolastica dei maestri e delle maestre stipendiati dal Comune, per l'approvazione delle convenzioni intercedute fra gl'insegnanti e il municipio. Dovranno essere pure inviati dal Prefetto agli esattori gli estratti di tutti quei provvedimenti delle autorità scolastiche, per i quali venga a risultare variazione nelle persone o nello stipendio degl'insegnanti medesimi.

Art. 112.

Degli estratti indicati nell'articolo precedente sarà, nei modi e termini di cui all'articolo 109, inviata dall'esattore ricevuta al Prefetto, salva l'applicazione, per il caso di mancanza o di ritardo non giustificato, dell'ammenda stabilita dall'art. 28 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 113.

Alla scadenza di ciascuna rata dello stipendio annuale dovuto ai maestri o alle maestre elementari, l'esattore, il quale rivesta anche la carica di tesoriere comunale, dovrà, a richiesta anche verbale dei maestri creditori, abbia o no fondi disponibili di pertinenza del Comune e sia o no stato spedito il relativo mandato, pagare l'importo della rata scaduta, deduzione fatta delle somme già sequestrate o comunque escluse dal pagamento per cause consentite dalla legge.

Dell'eseguito pagamento della rata di stipendio sarà in giornata dall'esattore tesoriere dato avviso al Sindaco.

Art. 114.

Nella ricevuta da rilasciarsi dai maestri all'esattore tesoriere a saldo della rata di stipendio scaduta, saranno distintamente

(1) Art. unico della legge 26 marzo 1893, n. 159.

indicate le somme avute in contanti e quelle che furono trattenute sopra la rata stessa ai termini del precedente articolo, e dovrà essere del pari accennato il motivo della trattenuta.

Art. 115.

L'esattore, cui non sia affidato il servizio della cassa del Comune, dovrà esso pure pagare ai maestri e maestre elementari la rata di stipendio scaduta, a semplice loro richiesta anche verbale ed a condizione che da essi sia esibita una dichiarazione, che dovrà loro rilasciarsi dal tesoriere comunale, da cui risulti che la rata non fu potuta soddisfare dalla tesoreria per mancanza di fondi o per mancanza di mandato, o per altra causa non portante impedimento legale al pagamento di tutta o parte di essa rata.

Esistendo qualche impedimento legale, esso sarà dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, e l'esattore ne terrà conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalla somma che dovrà anticipare agl'insegnanti.

Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione, l'esattore, su richiesta anche verbale del maestro interessato, dovrà notificare per mezzo del suo messo al tesoriere che, non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli pagherà senz'altro la rata scaduta.

Art. 116.

Detta dichiarazione insieme con la ricevuta, da compilarsi nel modo indicato all'art. 114, sarà ritirata e conservata dall'esattore, che dovrà, entro ventiquattr'ore, informare dell'effettuato pagamento il Sindaco ed il tesoriere comunale, comunicando loro gli estremi della ricevuta predetta.

Nel caso di ritardo non giustificato nell'invio di tale avviso, potrà essere dal Prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dall'art. 28 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie, approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 117.

Non dovranno imputarsi a sconto del credito dell'esattore, per stipendi anticipati e per i relativi interessi, le riscossioni per sovrimposta, tasse ed entrate comunali fatte in conto di rate già da lui versate, e nemmeno le riscossioni eseguite per rate di sovrimposte comunali non scadute a suo carico, se non dopo coperto l'importo della più prossima scadenza sulle delegazioni emesse a favore dello Stato, della Cassa dei depositi e prestiti, o di altri enti ed istituti.

Art. 118.

Nel caso di ritardo al pagamento degli stipendi dovuti ai maestri elementari sarà dal Prefetto, in seguito a denuncia degl'insegnanti medesimi, inflitta all'esattore l'ammenda di cui nei capitoli normali, approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 119.

Eseguendo alle prescritte scadenze il versamento al Comune, l'esattore che non riveste anche la qualifica di tesoriere comunale, giustificherà con apposito conto documentato l'importo delle somme trattenute a saldo di stipendi anticipati e dei relativi interessi.

Art. 120.

L'esattore risponderà del puntuale adempimento degli obblighi derivantigli dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, e dal presente regolamento, colla prestata cauzione e cogli altri suoi beni, giusta il disposto dell'articolo 16 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 121.

Le multe inflitte agli Esattori vanno a beneficio del Monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari (1).

Art. 122.

I Comuni che ritardino il pagamento degli stipendi agl'insegnanti elementari, non potranno per l'anno in corso ricevere sussidi dal Ministero, nè saranno ammessi a fruire del beneficio dei mutui ad interesse ridotto.

(1) Art. 3, § ultimo, del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.

TITOLO XI.

Concorso e nomina degl'insegnanti elementari.

Art. 123.

Le nomine degl'insegnanti elementari per tutte le scuole classificate hanno luogo in seguito a concorso bandito dai Consigli scolastici provinciali, oppure dai Comuni (1).

Art. 124.

I Consigli scolastici bandiscono il concorso per i posti vacanti, ai quali va annesso soltanto lo stipendio minimo di legge (2).

Art. 125.

Hanno invece facoltà di bandire il concorso, dopo l'approvazione della spesa maggiore relativa:

a) i Comuni che pagano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo legale che compete alla scuola classificata;

b) i Comuni che assegnano al maestro ed alla sua famiglia un'abitazione conveniente per salubrità e capacità (3).

Art. 126.

I Municipi che assegnino stipendi superiori al minimo aumentato di un decimo e che abbiano sulle nomine e la carriera degl'insegnanti un regolamento approvato dal Consiglio scolastico, possono bandire i concorsi anche per esame alle condizioni contenute nello stesso regolamento.

Art. 127.

I concorsi ai posti vacanti nelle scuole classificate sono banditi non per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento, e si aprono una sola volta all'anno e contemporaneamente in tutto il Regno.

I Consigli scolastici e i Comuni, che ne hanno facoltà, aprono i concorsi nella prima quindicina di giugno.

I termini per la esibizione dei titoli scadono col 31 luglio.

Per le scuole non classificate i Municipi provvedono in qualunque tempo o per nomina diretta o per concorso. Le relative nomine saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 128.

L'avviso di concorso indicherà:

1° la sede, la classificazione, il grado, la qualità della scuola e lo stipendio;

2° se il pagamento dello stipendio sia fatto a rate mensili o bimestrali;

3° se al minimo dello stipendio sia aggiunto il decimo oppure l'alloggio od altro vantaggio;

4° i titoli da esibirsi a corredo della domanda, i quali sono:

a) la patente d'idoneità per il grado d'insegnamento a cui il maestro concorre;

b) il certificato di ginnastica se la patente è di data anteriore al 1879;

c) il cerrificato medico debitamente autenticato, da cui risulti che il concorrente è fornito di sana e robusta costituzione e va esente da ogni imperfezione fisica, atta a diminuire il prestigio dell'insegnante, o ad impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

d) il certificato di moralità relativo all'ultimo triennio;

e) il certificato penale;

f) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

g) tutti quegli altri documenti che il candidato crederà opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi.

Gli allievi maestri e le allieve maestre delle Scuole normali

(1) Art. 6, § 1, del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(2) Id. id. id.
(3) Art. 6, § II, id. id.

regio o pareggiato, approvati negli esami di patente, sono ammessi ai concorsi coll'obbligo di presentare la patente non appena l'abbiano ottenuta.

Questo benefizio è esteso a coloro che, senza essere allievi di Scuola normale, furono approvati negli esami di patente dopo aver compiuto regolarmente il tirocinio e superato la prova della lezione pratica.

Art. 129.

I documenti necessari pel concorso potranno essere presentati o in originale o in copia legale debitamente autenticata.

Art. 130.

Le domande non accompagnate dai documenti prescritti potranno essere escluse dal concorso senza ulteriori comunicazioni agl'interessati.

Quelle pervenute all'Ufficio scolastico o comunale dopo il 31 luglio saranno sempre escluse.

Art. 131.

Nessuno può concorrere a più di tre posti nella stessa provincia. Per ciascun posto occorre una domanda su carta legale.

Un maestro che voglia concorrere anche a posti vacanti in altra provincia, potrà, a corredo delle domande, trasmettere invece dei titoli originali o di copie autenticate, certificati rilasciati dal Provveditore o dal Sindaco col visto del R. Provveditore su carta legale secondo l'allegato *E* del presente regolamento.

Art. 132.

Gli Uffici scolastici e i Municipi daranno la massima pubblicità agli avvisi di concorso e ne manderanno altresì copia alle Scuole normali regie o pareggiate ed ai Provveditori agli studi.

I Comuni che bandiscono il concorso per scuole classificate, debbono inviare al R. Ispettore in duplice copia l'avviso di concorso entro il mese d'aprile, se la vacanza è avvenuta per licenziamento deliberato dal Municipio, o nei primi sei giorni di giugno se la vacanza è causata da rinunzia del maestro.

Il R. Ispettore verificherà se le condizioni del concorso siano conformi alla legge, e in caso affermativo apporrà su entrambi gli esemplari il *nulla osta* per la pubblicazione.

Art. 133.

I Municipi hanno l'obbligo di notificare al Provveditore agli studi, per mezzo del R. Ispettore, tutte le vacanze di posti per qualunque causa avvenute, non appena si verifichino.

Art. 134.

I Consigli scolastici, per i concorsi ch'essi bandiscono, e i R. Ispettori per i concorsi aperti dai Comuni, debbono verificare, quando le vacanze dei posti sieno effetto di licenziamento, se la disdetta sia stata notificata al maestro nel termine e nei modi prescritti e se la deliberazione relativa sia diventata esecutoria nelle forme volute dalla legge comunale e provinciale.

Se un maestro ebbe il licenziamento per fine di sessennio, l'Ufficio scolastico o il R. Ispettore verificherà se il maestro abbia presentato la domanda per ottenere il certificato di lodevole servizio. In caso contrario lo inviterà, entro un termine perentorio, a presentare detta domanda.

Art. 135.

Se non si presentano concorrenti, se ne darà avviso al Comune, il quale sarà libero di nominare per l'anno scolastico chiunque sia fornito di titoli legali.

Art. 136.

Il Consiglio scolastico provinciale, o la Giunta municipale per il Comune, esamina le domande dei candidati e le classifica per ordine di merito.

Nei Comuni che bandiscono il concorso per titoli e per esame, potranno nominarsi apposite Commissioni esaminatrici a norma del regolamento, di cui all'articolo 126.

Le Commissioni presenteranno la loro relazione sui titoli dei candidati e sull'esito dell'esame alla Giunta Municipale, la quale proporrà al Consiglio comunale l'elenco degli eleggibili.

Art. 137.

Potranno essere esclusi dal concorso:

1° coloro che avendo già esercitato il magistero in un Comune della provincia, diedero prove di trascuratezza persistente, d'inettitudine o di sregolata condotta;

2° coloro che furono condannati ad una pena, che, sebbene non compresa tra quelle enunciate dall'articolo 375 della legge 13 novembre 1859, menoma, a giudizio del Consiglio scolastico provinciale, il decoro e l'onorabilità di un insegnante;

3° coloro che furono nell'ultimo quinquennio condannati alla pena della deposizione o dell'interdizione temporanea, o che furono regolarmente licenziati fuori termine dalle scuole dello stesso Comune nel quale è aperto il concorso.

L'esclusione sarà notificata entro cinque giorni dal Consiglio scolastico o dalla Giunta (quando il concorso sia stato bandito dal Comune) all'interessato, indicandone i motivi; il maestro escluso potrà, entro altri cinque giorni, ricorrere al Ministero che deciderà definitivamente.

Art. 138.

Il Consiglio scolastico provinciale trasmetterà ai Comuni interessati entro la prima quindicina di agosto l'elenco degli eleggibili, in cui sia indicato per ciascuno l'età, il grado della patente e gli anni di servizio; e la Giunta presenterà entro gli stessi termini al Consiglio comunale l'anzidetto elenco quando il concorso sia stato bandito dal Comune.

Art. 139.

Il Consiglio comunale dovrà procedere alla nomina del maestro scegliendolo dall'elenco predetto (1).

Quando uno solo sia il candidato eleggibile, il Consiglio comunale non potrà dispensarsi dal nominarlo, salvo che il candidato stesso si trovi in qualcuna delle condizioni previste nei numeri 2 e 3 dell'art. 137.

Art. 140.

Nell'atto di nomina si dovranno indicare, se il numero dei concorrenti lo consenta, i nomi di due altri candidati, i quali per ordine di graduazione, e senza alcun atto ulteriore, sostituiranno il maestro eletto, quando questo non assuma l'ufficio.

Ove non sia fatta questa designazione, s'intenderanno eletti come surroganti i due meglio classificati nella graduatoria.

La deliberazione del Consiglio comunale dovrà pervenire entro la prima quindicina di settembre al Consiglio scolastico provinciale.

Scorso il termine predetto senza che tale deliberazione sia pervenuta al Consiglio scolastisco, questo provvederà con nomina d'ufficio scegliendo il maestro fra i primi tre classificati nella graduatoria.

Art. 141.

La nomina d'ufficio avrà la durata di un anno nel solo caso che al concorso non si fosse presentato alcun candidato o nessuno degli aspiranti fosse stato dichiarato eleggibile.

In caso diverso la nomina d'ufficio avrà la stessa durata di quella che viene conferita dai Comuni in base al Decreto legislativo del 19 aprile 1885, n. 3099.

Art. 142.

Se dopo bandito il concorso o nei primi tre mesi dall'apertura delle scuole avrà luogo una vacanza, il Comune ne darà immediatamente avviso al Provveditore agli studi per mezzo del R. Ispettore, e procederà alla nomina del maestro per la durata di un anno.

Se entro quindici giorni dall'avvenuta vacanza il Comune non avrà fatto la nomina, il Consiglio scolastico provinciale provvederà d'ufficio per la stessa durata.

Se la vacanza avrà luogo dopo tre mesi dalla riapertura delle scuole, il Comune o il Consiglio scolastico provinciale provve-

(1) Art. 6, § I del R. Decreto legislativo 19 aprile 1885.

derà con un supplente temporaneo fino al termine degli esami della prima sessione.

Art. 143.

I maestri sono obbligati ad insegnare in tutte le classi del grado pel quale hanno concorso e furono nominati.

Dove ragioni didattiche lo consiglino, e non si oppongano diritti acquisiti dai maestri, il Provveditore agli studi sulla proposta del Comune ed avuto il parere del R. Ispettore, può ordinare che i maestri del grado inferiore e quelli del grado superiore si avvicendino tra loro in modo da accompagnare i propri allievi dalla prima alla terza classe, e dalla quarta alla quinta.

I trasferimenti e le promozioni degl'insegnanti da una scuola all'altra dello stesso Comune sono deliberati dal Consiglio scolastico provinciale, su proposta motivata del Consiglio comunale e dopo sentito il R. Ispettore e ciascun maestro interessato.

Il trasferimento non può aver luogo quando per esso l'insegnante dovesse perdere i diritti acquisiti.

Art. 144.

Le nomine, le conferme e tutti gli altri atti riguardanti i maestri debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 145.

Nessun maestro prima che abbia compiuto i diciotto anni, nessuna maestra prima che abbia compiuto i diciassette anni, possono essere chiamati ad insegnare in una scuola elementare (1).

TITOLO XII.

Durata delle nomine e delle conferme e licenziamento degl'insegnanti elementari.

Art. 146.

L'insegnante, prima che abbia compiuto gli anni ventidue, è nominato in via di esperimento e dev'essere confermato di anno in anno. La conferma dev'essergli notificata almeno tre mesi prima del termine dell'anno scolastico (2).

Quando l'insegnante, nominato in via d'esperimento, abbia ottenuto due conferme consecutive, acquisterà il diritto alla prima nomina di due anni, che incomincierà a decorrere appena compiuto il periodo di servizio inerente alla seconda conferma (3).

Avrà pure diritto alla stessa nomina biennale l'insegnante che, dopo ottenuta una prima conferma, abbia raggiunto i ventidue anni d'età.

Art. 147.

L'insegnante che ha raggiunto l'età di ventidue anni, essendo nominato per la prima volta in un Comune, deve compiervi un biennio di prova (4).

Il tempo di prova potrà essere accresciuto di uno o due anni quando il maestro non abbia tenuto l'ufficio nel medesimo Comune durante l'intero biennio o non vi abbia conseguito la conferma (5).

Quando l'insegnante abbia ottenuto la conferma, o non sia stato licenziato almeno sei mesi prima dello spirare del biennio, s'intenderà nominato per un sessennio (6).

Quando l'insegnante, licenziato dopo due bienni di prova, venga, non ostante il licenziamento, rinominato nello stesso Comune, tale nomina avrà la durata di sei anni.

(1) Art. 331 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 8, § I e II, del R. Decreto legislativo 19 aprile 1885.
(3) Art. 8, § III, id. id.
(4) Art. 7, § I, id. id.
(5) Art. 7, § III, id. id.
(6) Art. 7, § I, id. id.

Art. 148.

Compiuto il sessennio, non sono ammesse ulteriori convenzioni sessennali espresse o tacite (1).

Sei mesi prima che si compia il sessennio, l'insegnante chiederà al Consiglio scolastico provinciale l'attestato di lodevole servizio.

Il Consiglio scolastico provinciale, entro un mese dal ricevimento dell'istanza, provvederà con deliberazione motivata sulla medesima, sentito il Consiglio comunale ed esaminate le relazioni delle visite fatte alla scuola.

Il Consiglio scolastico provinciale trasmetterà al Comune copia dell'attestato, e lo inviterà a procedere alla nomina a vita dell'insegnante. Se, scorso un mese, il Comune non avrà deliberato, il Consiglio scolastico provvederà alla nomina di ufficio (2).

Art. 149.

Il maestro che non ottenne tale attestato, si considererà come legittimamente licenziato, ma potrà sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal R. Ispettore, essere mantenuto in ufficio per un periodo di tempo da uno a tre anni (3).

Se durante questo periodo il maestro avrà fatto buona prova, il Consiglio scolastico provinciale potrà accordargli l'attestato di lodevole servizio che lo riammetterà nel diritto della nomina a vita (4).

Art. 150.

Le scuole non classificate istituite nelle frazioni o borgate, e le supplenze provvisorie, quando si verifichi una vacanza ad anno scolastico inoltrato, potranno, in difetto di maestri patentati, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di titolo, saranno, a giudizio del Provveditore, riputate sufficientemente abili a tale ufficio (5).

Art. 151.

I maestri delle scuole non classificate avranno gli stessi diritti dei maestri delle scuole classificate, eccetto che per la misura degli stipendi e salvo il caso di soppressione, che non potrà essere attuata durante l'anno scolastico (6).

Tali maestri, se iscritti fra gli eleggibili in un concorso per una scuola classificata dello stesso Comune, avranno diritto alla preferenza (7).

Quando alcuno di tali insegnanti, fornito del titolo di abilitazione, abbia ottenuto il posto in seguito a pubblico concorso, potrà essere trasferito, in caso di vacanza, ad una scuola classificata dello stesso Comune, senza bisogno di nuovo concorso.

Art. 152.

Gl'insegnanti elementari non possono essere sospesi o rimossi dal loro ufficio prima della scadenza dei termini stabiliti, salvo nei casi previsti dalla legge e con le forme in essa prescritte.

Art. 153.

L'insegnante nominato per un anno in conformità dell'articolo 141 e del primo comma dell'articolo 142, se non è licenziato almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico, esclusi i due mesi di vacanza, s'intenderà confermato per un anno.

Esaurita questa conferma, il posto sarà dichiarato vacante e per esso bandito il concorso senza bisogno di disdetta.

Art. 154.

I Comuni che vogliono licenziare i maestri per fine di conven-

(1) Art. 7, § II e art. 9, del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(2) Art. 7, § II, id. id.
(3) Art. 9, § I, id. id.
(4) Art. 9, § II, id. id.
(5) Art. 329 della legge 13 novembre 1859.
(6) Art. 10, § I, del R. Decreto legislativo 19 aprile 1885.
(7) Art. 10, § II, id. id.

zione maggiore di un anno devono deliberare il licenziamento con atto consiliare o con risoluzione presa di urgenza dalla Giunta almeno sei mesi prima della scadenza della nomina, e notificare entro tale termine la disdetta agl'interessati per mezzo del messo comunale (1).

Il messo dovrà depositare nel Municipio l'atto comprovante l'eseguita notificazione (possibilmente nello stesso giorno, e in ogni caso non più tardi del termine perentorio assegnato per la notificazione stessa.

Art. 155.

I Comuni, di propria iniziativa o a proposta del R. Ispettore, possono in ogni tempo dispensare dal servizio i maestri diventati per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo salvo il disposto degli articoli 162 e 163 (2).

A tale dispensa sono applicabili le disposizioni degli articoli 179 e 180 del presente regolamento.

TITOLO XIII.

Doveri e disciplina dei maestri.

Art. 156.

Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.

Potrà, con l'autorizzazione del Municipio e del R. Ispettore, fissare la sua dimora in una località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione.

Art. 157.

Il maestro, prima d'incominciare l'anno scolastico, deve presentarsi al Direttore delle scuole, o, in mancanza, al Sindaco, per ritirare i registri, che l'Amministrazione municipale è tenuta a provvedere, e per avere norme ed istruzioni circa i suoi rapporti col Comune e con le famiglie degli alunni.

Art. 158.

Deve nella scuola e fuori tenere sempre un contegno esemplare, quale si addice ad un pubblico educatore e ad un buon cittadino.

Art. 159.

È tenuto ad osservare le istruzioni impartite dal Ministero, dal R. Ispettore o dal Direttore circa lo svolgimento dei programmi, il metodo d'insegnamento e l'adozione e l'uso dei libri di testo.

Per avere consigli ed indirizzi nelle cose didattiche si rivolge al Direttore scolastico dal quale dipende, o in mancanza, al R. Ispettore.

Eseguirà le attribuzioni anche estranee all'insegnamento, che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti.

Per tutto ciò che si riferisce al progresso morale, alla disciplina e al materiale della scuola farà capo al Direttore scolastico o, in sua mancanza, al Sindaco.

Art. 160.

Il maestro non dovrà mai essere rimproverato, per nessuna ragione, dai suoi superiori didattici o gerarchici, alla presenza dei suoi allievi.

Art. 161.

Il maestro non può mutare i giorni di vacanza nè l'orario delle lezioni.

Deve trovarsi alla scuola almeno dieci minuti prima dell'ora stabilita per l'ingresso degli alunni, e rimanervi finchè tutti ne siano usciti.

Art. 162.

Non può mancare alla scuola nè assentarsi dalla residenza, senza legittima causa e senza regolare permesso, salvo che si tratti di assenza per un pubblico servizio o per ordine dell'autorità governativa. In questi casi deve, prima della partenza, informarne per iscritto il Sindaco.

Il permesso sarà accordato dal Sindaco, se l'assenza non debba durare più di tre giorni; in caso diverso, dalla Giunta municipale.

Quando l'essenza debba durare più di quindici giorni, e sia motivata da interessi particolari, il Sindaco ne informerà il R. Ispettore, e provvederà alla scelta di un surrogante fornito dei necessari requisiti, che sarà compensato dal Municipio a spese del maestro, in ragione della durata dell'assenza e dello stipendio di lui.

Art. 163.

Se per malattia non può recarsi a scuola, deve darne immediatamente avviso al Direttore o, in mancanza, al Sindaco; altrimenti l'assenza gli sarà imputata a colpa.

Quando l'infermità duri più di tre giorni, dovrà essere comprovata da un certificato medico.

Se la malattia si prolungasse per più di quindici giorni, il Municipio ne darà avviso al R. Ispettore, e contemporaneamente provvederà a proprie spese alla scelta di un surrogante, fino a che il maestro non sia in grado di riprendere servizio.

Il Sindaco avrà sempre facoltà di accertarsi, mediante una visita medica, dello stato d'infermità enunciato dal maestro.

Art. 164.

Se il maestro ha tralasciato di fare lezione per più di sei mesi interrotti o consecutivi nel corso dell'anno e se nell'anno scolastico successivo non è in grado di riprender servizio nei due primi mesi, il Comune ha facoltà di dispensarlo dall'ufficio e di provvedere definitivamente alla scuola.

Il maestro, che dopo aver ripreso servizio nei due primi mesi dell'anno scolastico successivo all'interruzione, ricade malato, non ha diritto che alla metà dello stipendio per tre mesi; e trascorso questo termine, il Comune può dispensarlo d'ufficio e provvedere alla nomina di un altro insegnante.

Art. 165.

È vietato ai maestri di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o rimunerazioni sotto qualsivoglia forma ed a qualsivoglia titolo.

È pure ad essi vietato di fare lezioni private ai propri alunni, salva speciale autorizzazione concessa dal R. Provveditore.

Ai maestri che violano le disposizioni di quest'articolo saranno applicabili i provvedimenti previsti dagli art. 177 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 166.

Non più tardi della fine del primo mese dell'anno scolastico il maestro manda, per mezzo del Direttore o, in mancanza, direttamente al R. Ispettore, il programma didattico e l'orario delle lezioni, indicando i libri di testo prescritti agli alunni fra quelli approvati dall'autorità scolastica.

Art. 167.

Il maestro tiene in ordine i registri prescritti, nota le assenze e i punti di merito degli alunni sia per lo studio, sia per la condotta.

Se l'allievo abbandona la scuola, il maestro ne indica il motivo ed il giorno.

Art. 168.

Procura di formare una piccola biblioteca per uso degli alunni e di raccogliere un sufficiente numero di oggetti, preferibilmente della regione in cui la scuola si trova, per l'insegnamento delle nozioni varie.

Art. 169.

Esige che gli alunni siano provveduti degli oggetti e dei libri necessari alla scuola.

Nei giorni che precedono le vacanze, assegna loro per casa un lavoro scritto che sarà diligentemente corretto e classificato; e per accertarsi del profitto degli alunni, fa di tanto in tanto eseguire qualche saggio scritto in iscuola sotto la sua vigilanza.

Art. 170.

Si studia di abituare gli alunni ad adempiere a tempo e luogo

---

(1) Art. 7, § II, del R. Decreto legislativo 19 aprile 1885.
(2) Art. 11, num. 2, id. id.

i loro doveri scolastici con ordine e con precisione, svolgendone il senso pratico ed indirizzandoli od aiutandoli nei lavori educativi compatibili con la loro età e condizione.

Art. 171.

Esige che gli alunni siano puliti nelle vesti e nella persona, e insegna loro le norme indispensabili dell'igiene.

Li conduce, quando sia possibile, nei giorni di vacanza, a passeggiate igieniche, istruttive ed educative.

Art. 172.

Quando un alunno presenti sintomi di malattia infettiva o contagiosa, ne riferisce subito al Direttore o, in mancanza, al Sindaco, e rimanda l'alunno ai genitori; ed in casi urgenti di lesioni od infermità improvvise, provvede alle prime cure.

Art. 173.

Se le ammonizioni date all'alunno rimangono senza effetto, il maestro ne rende avvertito il Direttore o, in mancanza, i parenti; e quando dopo ciò non appaia miglioramento, ne riferisce al Sindaco.

Riammetterà alla scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza dura più di tre giorni ne richiederà i motivi alle famiglie.

Il maestro quando ne sia richiesto, o quando lo creda opportuno, informerà i parenti intorno ai portamenti ed allo studio dei loro figli; e dovrà sempre avvisarli quando i figli siano mancati alla scuola.

Art. 174.

Negli ultimi giorni di scuola assegna agli alunni qualche lavoro in iscritto per le vacanze autunnali, alcuni esercizi attinenti alle cose insegnate nell'anno, e la lettura di un buon libro educativo adatto all'età, alla capacità ed alla classe che gli alunni frequentano.

Al principio del nuovo anno scolastico nota nel registro, alla colonna delle osservazioni, se e come ciascun alunno ha eseguiti i lavori assegnati per le vacanze.

Art. 175.

Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al Direttore o, in mancanza, al Sindaco, i registri bene ordinati e da lui firmati, e una relazione particolareggiata sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto. E nel caso non abbia potuto svolgere interamente il programma didattico, ne dirà le ragioni.

Quando manchi il Direttore, una copia della relazione sarà direttamente inviata dal maestro al R. Ispettore.

Art. 176.

Presso ogni Consiglio scolastico provinciale sarà tenuto un ruolo nominativo, per ordine alfabetico, dei maestri in esercizio nella Provincia in conformità del modulo che sarà inviato dal Ministero.

Questo ruolo, oltre le indicazioni generali dell'anno e luogo di nascita, della paternità e stato di famiglia, esprimerà cronologicamente lo stato di servizio di ogn'insegnante, gli studi compiuti, le pubblicazioni fatte, i premi o le punizioni avute nei varî Comuni presso i quali prestò servizio, i risultati sommariamente riassunti delle ispezioni fatte alla sua scuola, e quant'altro possa contribuire a mettere in evidenza l'attitudine pedagogica, la moralità, le benemerenze e i rapporti suoi con le autorità sotto il rispetto disciplinare.

TITOLO XIV.

Provvedimenti e pene disciplinari.

Art. 177.

L'insegnante che per sua colpa diventa incapace di reggere la scuola, o compromette in qualsiasi modo la sua dignità e il decoro della classe cui appartiene, o contravviene altrimenti ai doveri del suo ufficio, è soggetto a provvedimenti e a pene disciplinari.

Art. 178.

I provvedimenti disciplinari sono:

1. l'avvertimento;
2. la riprensione;
3. il licenziamento fuori termine.

Art. 179.

L'avvertimento è dato dal Sindaco o dal R. Ispettore, e consiste nel rimostrare al maestro la mancanza commessa con esortazione a non più ricadervi (1).

La riprensione consiste in una formale ammonizione data per iscritto dal Provveditore, il quale ne terrà nota nel ruolo di cui all'art. 176.

Il licenziamento fuori termine può aver luogo in qualunque tempo con deliberazione motivata del Consiglio comunale:

1. quando da ripetute ispezioni consti indubbiamente dell'inettitudine dell'insegnante;
2. quando l'insegnante sia incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura o due volte in quella della sospensione;
3. quando l'insegnante trasgredisca abitualmente i proprî doveri, o dia cause per le quali resti compromessa la sua reputazione come educatore e come cittadino;
4. quando la colpa dell'insegnante possa comprendersi fra quelle contemplate dall'art. 106 della legge 13 novembre 1859 (2).

Art. 180.

La proposta del licenziamento fuori termine, spetta altresì al R. Ispettore, il quale dovrà addurre i motivi che saranno inseriti integralmente nel verbale della deliberazione che il Consiglio comunale prenderà in proposito (3).

Il Consiglio scolastico provinciale nel deliberare sul licenziamento dato dal Comune, o sulla domanda del R. Ispettore, quando, nei casi previsti dall'articolo precedente, il Comune si sia ricusato di provvedere, osserverà tutte le prescrizioni e le formalità stabilite pei giudizi disciplinari (4).

Art. 181.

Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico in materia di licenziamento fuori termine, il Comune od il maestro possono ricorrere al Ministero entro 30 giorni dalla ricevuta notificazione (5).

Art. 182.

Oltre il licenziamento d'ufficio, saranno applicate, secondo la gravità dei casi, le pene contemplate dall'art. 334 della legge 13 novembre 1859, che sono le seguenti:

1. la censura;
2. la sospensione dall'ufficio;
3. la deposizione;
4. l'interdizione.

Esse sono pronunciate dal Consiglio scolastico provinciale nei modi e con le forme prescritti.

Art. 183.

La censura consiste in una dichiarazione della mancanza commessa e del biasimo meritato. Essa non è pronunciata se non dopo l'avvertimento o la riprensione di cui all'art. 178.

La sospensione dall'ufficio consiste nel divieto fatto all'insegnante di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è addetto, e non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre a ciò, la durata della sospensione non si computa negli anni di servizio.

La deposizione importa la perdita dei diritti e dei vantaggi

(1) Art. 334 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 11, n. 1 e 3, del R. decreto legislativo 19 aprile 1885.
(3) Art. 11, § III, id. id.
(4) Art. 11, § IV e V, id. id.
(5) Art. 11, § VI, id. id.

che il maestro ha dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni.

L'interdizione scolastica importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che al maestro derivano dalla sua patente. Essa è temporanea o perpetua: la temporanea non può essere minore di tre anni (1).

Art. 184.

In caso d'urgenza il Sindaco, d'accordo col R. Ispettore, potrà senz'altro sospendere provvisoriamente dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarle o che per cause a lui imputabili, fosse divenuto comunque occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune (2).

Avrà uguale facoltà negli stessi casi e per le medesime cause il R. Ispettore verso i maestri cui è affidato l'insegnamento nelle scuole pubbliche non dipendenti dai Municipi (3).

Del decreto di sospensione sarà data immediata notizia al Presidente del Consiglio scolastico, il quale, assunte in via di urgenza le prime informazioni, dovrà entro otto giorni confermare o revocare il provvedimento, senza pregiudizio dell'azione disciplinare eventuale, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio.

Art. 185.

Qualora nei casi contemplati dall'articolo precedente, il Sindaco, invitato a provvedere, vi si rifiuti o si mostri oscitante, il Presidente del Consiglio scolastico potrà ordinare la sospensione provvisoria dell'insegnante con decreto motivato, inviando gli atti al Consiglio stesso per l'ulteriore procedimento.

Art. 186.

Un maestro contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, anche se ammesso alla libertà provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre mesi, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni anche in pendenza d'appello fino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata coll'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o ne sieno pienamente cessati gli effetti.

Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del maestro, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna, salvo che sia pronunciata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.

Il Comune potrà concedere al maestro inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio (4).

TITOLO XV.

Dell'azione e del procedimento disciplinare.

Art. 187.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti ed è promossa dal Provveditore agli studi di sua iniziativa o sopra denunzia del R. Ispettore o del Sindaco. Essa si estingue con la dimissione debitamente accettata, salvo che si tratti di fatti che possano dar luogo all'applicazione della pena della deposizione o dell'interdizione (5).

Art. 188.

Il Provveditore, compiuta l'istruttoria e raccolte le prove a carico e a discarico, compilerà per iscritto un'esposizione chiara e concisa degli addebiti e delle risultanze ottenute.

Questa esposizione sarà notificata, per mezzo del Sindaco, al maestro, lasciandogli un termine congruo per provvedere alla propria difesa ed avvertendolo del giorno fissato per la discussione e del suo diritto di mandare per iscritto le sue discolpe o di comparire personalmente (1).

Art. 189.

Il Provveditore inviterà uno dei maestri elementari del capoluogo a prender parte al giudizio disciplinare, chiamandovi per turno i più benemeriti per moralità e capacità didattica.

Il maestro avrà voto deliberativo.

Art. 190.

Nei giudizi disciplinari non è ammesso l'intervento di procuratori per alcuna delle parti, giudicando il Consiglio scolastico sui documenti prodotti, sulle informazioni delle autorità e sulle difese scritte od orali dal maestro incolpato.

Art. 191.

Ai giudizi disciplinari debbono intervenire almeno due terzi dei componenti il Consiglio provinciale scolastico; però alla seconda convocazione si potrà deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.

Art. 192.

I membri del Consiglio scolastico che sono ad un tempo consiglieri di un Comune della medesima provincia, non possono prender parte ai giudizi disciplinari contro i maestri del Comune stesso.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il Codice di procedura civile sono applicabili ai componenti il Consiglio scolastico provinciale quando è convocato come tribunale disciplinare (2).

La ricusazione dev'essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio con istanza firmata dal maestro, indicando i motivi ed i mezzi di prova.

Il Consiglio scolastico decide sull'istanza senza l'intervento degl'interessati, ma sentite le loro osservazioni.

Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti infondati, potrà il Consiglio scolastico provinciale infliggere per questo fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

Art. 193.

Nel giorno fissato pel giudizio, il Consiglio scolastico provinciale si accerterà anzitutto se al maestro sia stata notificata l'esposizione di cui all'art. 188.

Se non è provato che il maestro ne abbia avuto comunicazione o se egli chiede un differimento per una causa riconosciuta legittima, il Consiglio scolastico provinciale rimanderà il giudizio ad altro giorno da destinarsi. In caso diverso si procederà malgrado l'assenza dell'incolpato.

Art. 194.

Aperta la seduta, il Presidente farà introdurre il maestro incolpato, il quale assisterà alla lettura del rapporto del relatore. Indi il Presidente, riassunte le accuse, inviterà il maestro ad esporre le sue difese.

Udite le difese, il Presidente e, per suo mezzo, i Consiglieri potranno interrogare l'incolpato a fine di meglio chiarire la verità delle circostanze da lui addotte, o passate sotto silenzio, o negate.

Qualora l'incolpato non sia presente, il relatore, esaurito il suo rapporto, darà lettura della difesa scritta.

Art. 195.

Allontanato l'incolpato, il Presidente apre la discussione.

Se il Consiglio scolastico delibera di procedere a maggiori in-

---

(1) Art. 334 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 337, § I, id. id.
(3) Art. 337, § II, id. id.
(4) Art. 203, 209 e 210 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626 sopra l'ordinamento giudiziario. — R. Decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.
(5) Art. 336 della legge 13 novembre 1859.

(1) Art. 335, § I, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 116, 117 e 119 del Codice di procedura civile approvato e pubblicato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2366.

dagini, queste saranno fatte entro quindici giorni, e nei quindici giorni successivi dovrà rinnovarsi il giudizio, avvertendo il maestro del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto nuovi argomenti di difesa.

Art. 196.

Terminata la discussione, il Presidente mette ai voti il quesito o i quesiti, se più sono gli addebiti, sulla colpabilità del maestro.

Se in questa votazione la risposta al quesito o ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro sarà senz'altro prosciolto dalle incolpazioni.

Art. 197.

Riconosciuta la colpabilità, il relatore presenterà le sue conclusioni circa l'applicazione della pena.

Le votazioni si fanno a suffragi segreti.

La parità si risolve a favore dell'accusato, e sono anche computate a suo favore le schede bianche.

Fatte le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito; e quando la decisione è contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per compilare la deliberazione.

Art. 198.

La deliberazione conterrà i motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è emessa e la firma dell'estensore e del Presidente.

In essa si farà inoltre constare che furono osservate tutte le formalità prescritte pei giudizi disciplinari.

La deliberazione sarà integralmente comunicata al maestro giudicato, entro quindici giorni dalla decisione, per mezzo del Sindaco, che informerà immediatamente la presidenza del Consiglio scolastico dell'eseguita notificazione.

Se il maestro si rifiuti di ricevere l'atto, oppure più non risieda nel Comune, il messo comunale depositerà la copia della deliberazione nell'archivio municipale e rilascierà un certificato comprovante il rifiuto o l'assenza, che sarà, a cura del Sindaco, immediatamente trasmesso alla presidenza del Consiglio scolastico.

Art. 199.

Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, il maestro potrà ricorrere al Ministero, entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione o dalla data del certificato del messo, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, per violazione di legge o eccesso di potere.

Quando sia stata pronunciata la pena della deposizione o quella della interdizione il maestro potrà ricorrere, nello stesso termine, anche pel merito (1).

Se il Ministero riconosce fondato il ricorso, annulla la deliberazione. Ove l'annullamento sia determinato unicamente da vizio di forma, invita il Consiglio scolastico a rinnovare il giudizio disciplinare con l'osservanza delle formalità prescritte (2).

Art. 200.

Se il maestro, entro il detto termine, non si appelli al Ministero, oppure se il ricorso sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale diviene esecutiva; e il Provveditore notifica la sentenza della deposizione o della interdizione al Ministero, che ne farà pubblicare notizia nel *Bollettino ufficiale*.

Oltre la menzione che dovrà farsene nel ruolo, di cui all'articolo 176, in ogni Ufficio scolastico si terrà uno speciale registro degl'insegnanti di tutto il Regno, puniti con la deposizione o con l'interdizione.

Art. 201.

Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati enumerati all'art. 375 della legge 13 novembre 1859, o per reati che a quelli corrispondono secondo il vigente Codice penale, non potrà istituirsi per gli stessi fatti un giudizio disciplinare; ma il Consiglio scolastico provinciale si limiterà a prendere atto della sentenza stessa dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, ed il Provveditore ne darà notizia al Ministero, che la farà pubblicare nel *Bollettino ufficiale* per gli effetti dell'articolo precedente (1).

(1) Art. 335, § II, della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 4 id. id.

TITOLO XVI.

Istruzione paterna – Scuole private – Istituti per l'infanzia.

Art. 202.

L'istruzione elementare che si dà nell'interno delle famiglie, sotto la vigilanza dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, o dei congiunti, è prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

Art. 203.

I genitori e coloro che ne tengono legalmente le veci, se intendono istruire i figli della famiglia mediante la scuola paterna, debbono dimostrare al Sindaco che effettivamente adempiono all'obbligo dell'istruzione (2).

Art. 204.

Coloro che hanno i requisiti legali per reggere una scuola pubblica elementare hanno facoltà di aprire e dirigere una scuola privata dello stesso ordine (3).

Art. 205.

La cittadinanza italiana è una condizione, senza la quale non si può aprire una scuola privata (4).

Art. 206.

La licenza dai Licei e dagli Istituti tecnici terrà luogo del titolo legale per l'insegnamento elementare privato (5).

Art. 207.

Chi desidera aprire una scuola privata deve darne notizia al Provveditore per mezzo del R. Ispettore almeno un mese prima dell'epoca in cui intende di aprirla.

Alla detta comunicazione, in cui sarà indicato il locale dove si vuole aprire la scuola, si uniranno tutti i documenti che sono richiesti nei concorsi a posti vacanti di maestri elementari e una attestazione dell'ufficiale sanitario sulla convenienza e salubrità del locale.

Art. 208.

Quando trattisi dell'istituzione di un convitto, oltre ai detti documenti, dovranno pure presentarsi:

1° la pianta dell'edificio;
2° il regolamento interno del convitto;
3° il programma degli studi;
4° l'attestazione dell'ufficiale sanitario sulla convenienza e salubrità del locale.

Art. 209.

Il R. Ispettore, accertatosi delle condizioni in cui verrebbero a trovarsi la scuola o il convitto, trasmetterà insieme col suo parere gli atti ricevuti al Provveditore, entro quindici giorni dal ricevimento della denunzia.

Art. 210.

Il Provveditore notificherà ufficialmente all'interessato, entro dieci giorni, l'autorizzazione all'apertura della scuola o del con-

(1) Art. 375. Non possono esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private coloro che saranno stati condannati a pene criminali o ad una pena qualunque per falso, furto, truffa o pravi costumi.
(2) Art. 1, § II, della legge 15 luglio 1877.
(3) Art. 355 della legge 13 novembre 1859.
(4) Id. id. id.
(5) Id. id. id.

vitto o le ragioni per le quali crede di opporsi all'apertura stessa.

Se la scuola o il convitto non saranno aperti entro tre mesi dalla fatta denunzia, questa sarà considerata come non avvenuta.

Art. 211.

Non potrà essere ordinata la chiusura di istituti privati legalmente istituti, se non per fatti contrari alla legge.

Al principio di ogni anno scolastico, i capi degli istituti predetti hanno obbligo di notificarne al Provveditore la continuazione dimostrando che si trovano nelle condizioni in cui furono aperti.

Art. 212.

Contro l'opposizione del Provveditore all'apertura o alla continuazione di un istituto privato, si può ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 213.

Il Provveditore, e per esso il R. Ispettore, quando sappia che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiute o avendo mutate le condizioni dianzi accennate, lo ammonisce a cessare; ed in caso di disobbedienza fa istanza al Procuratore del Re presso il Tribunale perchè proceda in conformità delle leggi vigenti sull'istruzione.

Art. 214.

L'ispezione alle scuole private elementari non si estende all'insegnamento se non in quanto si riferisce alla moralità, alla sanità, alle istituzioni fondamentali dello Stato e all'ordine pubblico (1).

Nelle scuole private l'uso dei libri di testo approvati dall'Autorità scolastica non è obbligatorio, ma questa può vietare l'uso di quelli che fossero giudicati nocivi.

Art. 215.

Per fatti nocivi alla salute degli alunni o contrari alla moralità od alle istituzioni dello Stato, gl'istituti privati potranno essere chiusi definitivamente dal Ministro della pubblica Istruzione su proposta del Provveditore agli studi, dopo regolare inchiesta, fatta dal Consiglio scolastico provinciale ed udito il parere del Consiglio Superiore (2).

Nei casi urgenti il Provveditore potrà far chiudere in via provvisoria le scuole e gl'istituti esistenti in opposizione alla legge, e promuoverne la chiusura per mezzo dell'Autorità politica quando l'insegnante privato vi si opponga.

Art. 216.

I Comuni, i privati e le private Associazioni possono aprire scuole elementari per gli adulti, purchè ne rendano consapevole il R. Ispettore.

Gl'insegnanti di queste scuole sono dispensati dal produrre titoli d'idoneità al pubblico insegnamento (3).

Art. 217.

Le scuole per gli adulti sono soggette, come quelle dei fanciulli, alla vigilanza delle Autorità scolastiche: in caso di disordine, possono essere chiuse nel modo indicato dall'art. 215.

Art. 218.

I Municipi, gli Enti morali, i privati e le private Associazioni possono aprire istituti di educazione infantile in locali riconosciuti salubri e convenienti.

Le persone preposte a tali istituti devono possedere titoli comprovanti la loro idoneità all'ufficio.

Speciali istruzioni ministeriali determinernano i limiti, i programmi e i metodi per gl'istituti infantili.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

G. Baccelli.

(1) Art. 3 della legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 5 id. id.
(3) Art. 356 id. id.

Allegato A

VERBALE DI VISITA ALLE SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE

Provincia di . . . . Circondario di . . . .
Comune di . . . . . (1) . . . .

SCUOLA (2). . . . CLASSE. . . . .

L'anno 189 addì del mese di . . . . . il sottoscritto accompagnato. . . . . alle ore meridiane visitò la scuola suddetta posta in. . . . . . .

L'insegnante è Sig. . . . . . . figli di. . . . . . nat a . . . . il . . . . . di condizione . . . . (3); ha in questa scuola . . . . . anni di servizio e nell'insegnamento . . . . . di servizio.

È munit di patente di grado . . . ottenuta in . . . . l'anno . . . .

È inscritt al Monte delle pensioni dal . . . . Ha lo stipendio di L. . . . . . .

Possiede i seguenti titoli . . . .

Gli alunni obbligati sono. . . . . . gli alunni iscritti. . . . . classificati per età come appresso:

Corso	Classe		Sotto i 6 anni	Dai 6 compiuti ai 9 compiuti.	Dai 9 compiuti ai 10 compiuti	Dai 10 compiuti ai 12 compiuti	Oltre i 12 compiuti.	Totale.
Corso Superiore	V Classe	F.						
		M.						
	IV Classe	F.						
		M.						
Corso Inferiore	III Classe	F.						
		M.						
	II Classe	F.						
		M.						
	I Classe	F.						
		M.						
Età degli alunni iscritti								

(1) Indicare fra parentesi la popolazione del Comune e la classificazione delle scuole.
(2) Maschile, femminile o mista.
(3) Se ammogliato o maritata, se con prole o senza. Dire se fu nominato in seguito a concorso o in altro modo.

Numero degli alunni frequentanti . . . Numero degli alunni presenti alla visita . . . .

N.B. Il processo verbale della visita dev'essere redatto in due esemplari appena compiuta l'ispezione a ciascuna scuola: un esemplare sarà presentato, insieme colle tabelle d'indennità, al Regio Provveditore agli studi, l'altro sarà conservato nell'ufficio del Regio Ispettore.
In ogni ufficio scolastico i verbali di visita riguardanti le scuole di un Comune formeranno un fascicolo a parte.

Furono dati gli esami finali nello scorso anno coi seguenti risultati:

Alunni			Presenti alla fine dell'anno . . .	Esaminati	Approvati	Rimandati . . . . . .
Corso Superiore	V Classe	F.				
		M.				
	IV Classe	F.				
		M.				
Corso Inferiore	III Classe	F.				
		M.				
	II Classe	F.				
		M.				
	I Classe	F.				
		M.				

La legge sull'obbligo dell'istruzione è osservata? . . . . .
Gli esami di proscioglimento furono compiuti regolarmente? .
. . . .
Il locale fu riconosciuto . . . .
. . . .
L'arredamento . . . .
manca . . . .
Come furono trovati i registri? . . . .
Il programma didattico è svolto regolarmente? . . . .
I libri di cui si fa uso nella scuola sono . . . .
. . . .
. . . .

L'insegnante ha promosso la istituzione della cassa scolastica di risparmio? . . ; della biblioteca? . . ; del museo didattico? . . ; ha introdotto il lavoro manuale educativo? . . ; fa eseguire le passeggiate? . . . ; sono curati i lavori donneschi?

Esiste nel Comune il patronato per aiuti agli alunni poveri? .
Il maestro insegna nella scuola serale o festiva di complemento per gli adulti? . . . .
Quale compenso riceve l'insegnante dal Municipio? . . . .
Il sottoscritto, dopo avere attentamente esaminato la scuola, ha formato il seguente giudizio sulla diligenza, capacità e attitudine didattica dell'insegnante e sul profitto degli alunni:

____

____

Propone perciò che ______________________________

____

Terminata la visita alle ore. . . , l'Ispettore ha dato all'insegnante le istruzioni seguenti:

____

____

____

Al Direttore ha fatto le osservazioni seguenti:

____

____

Al Sindaco ha fatto per iscritto le seguenti raccomandazioni:

____

____

____

____

Finalmente l'Ispettore ha apposto la sua firma sui registri delle scuola.
. . . . *addì* . . . .
I sottoscritti dichiarano di avere letto il presente verbale.

Il Sindaco (1) — Il Direttore (ovvero) l Maestr

Il R. Ispettore Scolastico.

V.° *Il R. Provveditore agli Studi.*

(1) Quando non sia possibile avere la firma del Sindaco o di un suo rappresentante, il R. Ispettore ne farà speciale dichiarazione qui appresso, indicandone il motivo.

MEMORIALE PER L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (2)

____

____

____

____

____

____

____

Addì ________________

Il R. Ispettore scolastico.

____

(2) In questa pagina il R. Ispettore raccoglierà tutte le altre notizie ed osservazioni che crederà utili sull'andamento dell'istruzione pubblica e privata nel Comune, e quando ne sia richiesto, darà il suo parere motivato sulle proposte relative a sussidi, rimunerazioni, premi, punizioni ecc.

ALLEGATO B

VERBALE DI VISITA ALLE SCUOLE PRIVATE

PROVINCIA DI ______ CIRCONDARIO DI ______
COMUNE DI ______

Denominazione dell'Istituto: ______

Qualità della scuola: ______
Indicazione delle Società o dei privati che mantengono la scuola: ______

Ubicazione: ______
Direttore o persona autorizzata: ______

Data e numero dell'autorizzazione: ______
È a pagamento? ______
È gratuita? ______
È annesso un Convitto? ______
Insegnanti delle classi elementari, loro titoli e stipendi: ______

Insegnanti di materie speciali, loro titoli e stipendi: ______

Aule . . { per le classi elementari N. ______
per altri insegnamenti N. ______
per l'Asilo infantile N. ______ }
Altri locali ______
Alunni iscritti. { maschi ______
femmine ______ } Totale ______
Durata della scuola ______

N. B. — Il R. Ispettore deve redigere il verbale nel tempo e nei modi prescritti per le visite alle scuole elementari pubbliche.

VERBALE DI VISITA

Data della visita: ______
Osservazioni intorno al locale: ______

Arredamento: ______

Libri di testo: ______

Registri: ______

Età degli alunni iscritti.

	Asilo	Cl. I.	Cl. II.	Cl. III.	Cl. IV.	Cl. V.
Sotto i 6 anni . .						
Dai 6 compiuti ai 9						
Dai 9 compiuti ai 12						
Oltre i 12 anni . .						

ALTRE OSSERVAZIONI DEL R. ISPETTORE

Ginnastica: ______

Programma: ______

Orario: ______

Esami di ammissione e di promozione: ______

Esame di proscioglimento dall'obbligo: ______

Esami di compimento del corso superiore e di licenza: ______

Indicazioni relative alle condizioni materiali e morali del Convitto: ______

NOTE VARIE

Proposte del R. Ispettore circa le riforme da introdurre nella scuola e sull'opportunità di confermare ad essa l'autorizzazione.

(Data)

IL R. ISPETTORE.

I sottoscritti dichiarano di aver letto il presente verbale.

(Firme del Direttore e dei Maestri)

Visto: IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI

Allegato

Verbale di visita agl'Istituti di educazione inf ant.

Provincia ____________ *Circondario d'* ____________
Comune di ____________

Denominazione dell'Asilo o Giardino d' infanzia: ____________

Indicazione dell'Amministrazione pubblica o della Società o dei privati che provvedono al mantenimento dell'istituto: ____________

Ubicazione: ____________
Cognomi, nomi e titoli della Direttrice e delle Maestre: ____________

Stipendio ed altri emolumenti (alloggio o vitto) assegnati alla Direttrice ed a ciascuna delle Maestre: ____________

La Direttrice e le Maestre furono ammesse a partecipare al Monte delle pensioni? ____________

È a pagamento? ____________
È gratuito? ____________
In qual modo si provvede alla refezione dei bambini? ____________
Quale dei metodi principali di educazione infantile vi è seguito? ____________
È diviso in sezioni: ____________

Aule. . . per la prima sezione N. ____________
per la seconda sezione N. ____________
per la terza sezione N. ____________

Altri locali: ____________

Alunni iscrittii . . . . maschi ____________ Femmine ____________ Totale ____________

Durata della scuola: ____________

NB. Il R. Ispettore deve redigere il verbale nel tempo e nei modi prescritti per le visite alle scuole elementari pubbliche.

VERBALE DI VISITA

Data della visita: ____________
Locale: ____________

Arredamento: ____________

Registri: ____________

Se riceva sussidi dal Governo o da enti morali: ____________

Età degli alunni inscritti.

Sotto i 4 anni: ____________
Dai 4 compiuti in su: ____________

ALTRE OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORE

Programma ed elenco dei giuochi ed esercizi adottati: ____________

Orario: ____________

Canto: ____________

NOTE VARIE

(Data)

IL R. ISPETTORE

La sottoscritta dichiara di aver letto il presente verbale.

LA DIRETTRICE

Visto: IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Allegato D

Arredamento delle scuole e materiale didattico

1. — *Oggetti e mobili occorrenti in ogni aula scolastica.*
Immagine del Crocifisso.
Ritratto del Re.
Banchi da studio, preferibilmente a due posti, in numero sufficiente per tutti gli allievi.
Cattedra o scrivania con cassetta a chiave per il maestro.
Lavagna.
Armadio chiuso con chiave per riporvi libri, scritti, lavori donneschi, ecc.
Stufa o caminetto per il riscaldamento dell'aula o classe, quando ne sia sentito il bisogno.
Calamaio per il maestro e calamai fissi per gli allievi.
Quadro contenente le norme per prevenire la diffusione delle malattie infettive nelle scuole, secondo la circolare ministeriale n. 47, 20 aprile 1892.

2. — *Materiale didattico obbligatorio per il corso inferiore.*
Collezione dei pesi e delle misure metriche effettive di uso più comune.
Carta topografica del Comune e geografica dell'Italia.
Modelli in cartone o in legno del cubo, del cilindro, della piramide, del cono e della sfera.

3. — *Materiale didattico obbligatorio per il corso superiore.*
Un globo terrestre.
Carta geografica dell'Europa e mappamondo.
Collezione completa dei solidi geometrici e dei pesi e delle misure del sistema metrico.

4. — *Oggetti e materiale da raccomandarsi per il corso inferiore.*
Alfabetiere o cartelloni per l'insegnamento della lettura.
Pallottoliere od altro apparecchio corrispondente per l'insegnamento della enumerazione.
Qualche quadro rappresentante fatti ed esempi della vita reale.
Quadri che rappresentino alcuni dei fatti più notevoli del risorgimento italiano dal 1848 al 1870.

5. — *Oggetti e materiale da raccomandarsi per il corso superiore.*
Quadri ed oggetti per lo svolgimento del programma delle nozioni varie.
Quadri che rappresentino alcuni dei fatti più notevoli della storia romana, medioevale e moderna.

6. — *Materiale da raccomandarsi tanto per il corso inferiore quanto per quello superiore.*
Tavole di disegno secondo il metodo compilato dal Ministero della pubblica istruzione per le scuole primarie e normali.

Sono inoltre vivamente raccomandate così ai Comuni come ai maestri la istituzione della biblioteca scolastica e la formazione dei musei didattici.

Tanto i libri quanto gli oggetti devono essere ordinati e classificati in appositi scaffali provveduti a cura dei Municipi.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

ALLEGATO E

Modulo dei certificati comprovanti la presentazione dei documenti.
(Art. 131 del regolamento).

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI
NELLA PROVINCIA DI . . . .
(ovvero)
MUNICIPIO *di* . . . .

ELENCO dei documenti presentati all'Ufficio scolastico della provincia di . . . . (*ovvero:* all'Ufficio comunale di . . . .) dal Signor Maestr . . . . per l'ammissione al concorso dei posti di Maestro elementare bandito con manifesto in data . . . .

1.° Patente (1) . . . . di grado (2) . . . . conseguita in ; . . . . addì (3) . . . . con punti (4) . . . . . . su . . . . . . ; (5)

2.° Certificato, da cui risulta che l Maestr predett è nat in . . . . (provincia di. . . . .) addì . . . . ;

3.° Certificato di buona condotta morale rilasciato dal Sindaco di . . . . in data (6) . . . . ;

4.° Fedina penale, in data (6). . . . . , da cui risulta che l Signor (7) . . . .
. . . .

5.° I seguenti altri documenti:
. . . .
. . . .
. . . .

(Data)

I R. PROVVEDITORE AGLI STUDI
(ovvero)
IL SINDACO

Visto: IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI

(1) Elementare *o* normale.
(2) Inferiore *o* superiore.
(3) Giorno, mese ed anno in cui fu rilasciata la patente.
(4) Media generale dei punti conseguiti agli esami di patente.
(5) Quando si tratti di patente conseguita prima del 1879 s'indichi se il Maestro ha presentato il titolo speciale di abilitazione all'insegnamento della ginnastica.
(6) Giorno, mese ed anno in cui fu rilasciato il documento.
(7) Si riproduca integralmente il contenuto della fedina criminale.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Allegato F

TABELLA PER GLI STIPENDI MINIMI LEGALI
(annessa alla legge 11 aprile 1886).

CATEGORIA E GRADO		1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
Scuole urbane.				
Superiori	Maestri	1,320	1,110	1,000
	Maestre	1,056	880	800
Inferiori	Maestri	1,000	950	900
	Maestre	800	760	720
Scuole rurali.				
Superiori	Maestri	900	850	800
	Maestre	720	680	640
Inferiori	Maestri	800	750	700
	Maestre	640	600	560

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 523734 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 128434 della soppressa Direzione Centrale di Torino per L. 25 al nome di

Gambino { Giovanni Battista, Luigi, Emanuele

fu Antonio, domiciliati a Voltri, minori, sotto l'amministrazione della madre Chiozza Reparata, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a

Gambino { Carlo-Antonio-Giovanni Battista, Carlo-Francesco-Giuseppe-Luigi, Emanuele-Benedetto-Gaetano

fu Antonio, domiciliati ecc. ecc. (il resto come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1076269 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 115, al nome di Forti Filippo di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Spoleto (Perugia) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tonti Filippo di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Spoleto (Perugia) vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 678943 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55, al nome di Astarita Fortunata fu Pietro, minore, sotto l'amministrazione della madre Rosa Gargiulo fu Mariano, vedova di Pietro Astarita, domiciliata in Napoli, con annotazione di usufrutto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Astarita Maria-Fortunata, ecc., (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 14 corrente in Sperlinga, provincia di Catania, ed il successivo giorno 15 in Tricesimo, provinia di Udine, ed in Salzano, provincia di Venezia, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, li 17 ottobre 1895.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Una lettera da Atene, al *Times*, dice che la posizione di Karatheodori pascià, governatore dell'isola di Creta, si fa di giorno in giorno più difficile. Il partito musulmano fa di tutto, non indietreggiando nemmeno dinanzi agli ammutinamenti ed agli assassinii dei cristiani, per indurre il governo di Costantinopoli a nominare un governatore turco in luogo del cristiano Karatheodori.

Un *meeting* di cristiani in armi, aggiunge la lettera, è stato tenuto a Klima. È stata inviata alla Porta una petizione in cui si domanda la riattivazione degli statuti di Creta, la revisione delle imposte e la riforma della gendarmeria. Il governatore ha inviato delle truppe regolari per disperdere il *meeting*, ma i cristiani si sono ritirati nel forte di Askiphos senza essere stati inseguiti dai soldati. I cristiani si sono messi in rapporto colle altre provincie dell'isola per far appoggiare la loro petizione. Essi minacciano, in caso di rifiuto, di inalberare la bandiera della rivolta e di proclamare l'annessione di Creta alla Grecia.

***

Lo stesso *Times* ha da Odessa la notizia che nel Caucaso sono arrivate considerevoli quantità di munizioni destinate alle truppe russe scaglionate ai confini turchi.

Parecchi reggimenti russi ebbero ordine di avanzarsi in quelle località.

***

L'*Agenzia Reuter* ha da Hong-Kong, in data 15 ottobre:

Il console inglese, membro della Commissione d'inchiesta per i massacri di Kutschang, ebbe ieri una conferenza col vice-re di Iu-kien. Il risultato di questa fu che diciotto arrestati, riconosciuti colpevoli, saranno giustiziati e che contro gli altri colpevoli pronuncerà la sentenza la Commissione d'inchiesta, la quale è autorizzata a pronunciare anche la condanna a morte. Questo favorevole esito della conferenza va attribuito all'*altimatum* diretto dall'ammiraglio inglese.

***

Una lettera dall'Avana ad un giornale di Madrid, contiene degli interessanti particolari sull'effettivo delle bande d'insorti.

Nella provincia di Santiago i Cubani hanno circa 12 mila uomini divisi in sei colonne, di cui le più importanti sono quelle capitanate da Masso, Iosé Maceo e Antonio Maceo e che contano, rispettivamente, 2500, 3000 e 3500 individui. Questi corpi si frazionano in certi momenti, conforme al piano di campagna degli insorti, per riformarsi poi sotto gli ordini degli stessi capi.

Nella provincia di Santa Clara si contano circa 5600 insorti divisi in più bande, alcune delle quali non si compongono che di 100 o 200 uomini. La più importante, capitanata da Sanchez, ha un effettivo di 2000 individui.

Il territorio di Moron è occupato da cinque bande armate, di cui la più numerosa, forte di 1200 insorti, è capitanata da Castillo.

Nelle regioni di San Rocco, i separatisti sono poco numerosi e formano quattro colonne che contano 600 uomini in tutto. Lo stesso dicasi del territorio di San-Iuan-de las Yesas ove vi sono circa 700 insorti divisi in cinque piccole colonne.

Nella regione di San-Andras, il numero totale degli insorti è di 1200 che sono pure divisi in più bande, la più importante delle quali è di 400 uomini.

Vi ha, inoltre, una banda armata a Quemado-de Quines, e un'altra a Trinidad.

Insomma vi sono in tutto circa 23 mila insorti armati, senza contare quelli che si trovano nel Camaguey e sui quali non si hanno notizie.

È una cifra considerevole, se si tien conto del modo in cui si fa la guerra a Cuba, della natura e delle condizioni del terreno sul quale si manovra e della facilità con cui i ribelli si frazionano e possono sfuggire all'inseguimento delle truppe regolari, grazie anche al concorso che loro presta la popolazione della campagna.

Una piccola banda è comparsa a meno di 50 chilometri dalla capitale. Si crede che essa avesse in mira di favorire lo sbarco di una spedizione di filibustieri, ma nessuna spedizione ha approdato in quei paraggi, e la banda è scomparsa. Però la formazione, anche momentanea di una banda presso la capitale, è prova di audacia inquietante da parte degli insorti.

***

Una controversia, causata da una questione di confini, esiste da lungo tempo tra il Venezuela e la Granbretagna. I due paesi reclamano, come loro proprietà, un territorio ove si trovano delle miniere d'oro e che è situato sui confini della Guyana inglese. Il Venezuela avendo invano proposto ripetutamente all'Inghilterra di sottoporre la questione ad un arbitrato, le relazioni diplomatiche furono interrotte tra i due paesi.

Ora, se si deve prestar fede ad un telegramma diretto da Rio-de-Janeiro al *New-York Herald*, il conflitto tra i due paesi sta per entrare in una fase acuta. Il telegremma annunzia, in fatti, che una forza armata proveniente dalla Guyana inglese ha varcato il rio Tacutu e marcia, attraverso il territorio brasiliano, per prendere possesso del territorio contestato.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Ospiti imperiali. — Provenienti da Perugia, giunsero ieri in Roma le LL. AA. II. Costantino Costantinovitch di Russia e Elisabetta Mavrikievna, sua sposa, figlia del principe Maurizio di Sassonia Altemburg e della principessa Agostina nata Sassonia Meiningen. Sono accompagnati dal gentiluomo di corte barone Rausch de Traubenberg, e dalla baronessa Luisa de Korff.

Alla stazione erano ad ossequiarli il personale dell'Ambasciata di Russia.

Gli augusti ospiti hanno presso alloggio all'albergo di Londra.

Il VI Congresso delle Cooperative. — Demmo ieri i temi che saranno discussi in questo Congresso. Esso verrà inaugurato domani alle ore 10 nella gran sala del Liceo Rossini a Bologna.

Oltre numerosi delegati e rappresentanti delle Banche cooperative italiane, prenderanno parte ai lavori del Congresso i seguenti rappresentanti stranieri :

On. Federico Schenck, Anwalt d. deutsch. Verbandes der Erw. u. Wirtschaftsgenossenschaften, Berlin — Dr. Hans Crüger, I Secretär, id. id., Berlin — Hermann Häntschke, II id. id., Berlin — Victor Böhmert, Dresden — George Jacob Holyoake, Brighton — Jesse Clement Gray. Gen. Sec. of the Co-operative Union, Manchester — Edward Owen Greening, Chairman of the Co-operative festival, London — Henry W. Wolff esq., London — Lèon d'Andrimont, prèsident de la Fédération belge des Banques populaires, Liège — José de Urbina, director del « Previsor ». Madrid — D. Antonio Torrens y Monner, Barcelona — Bernardot ing. F., adm. gérant du Familistère, Guise — Benoît-Lévy, secrétaire général du Centre fédératif du Crédit populaire de France, Paris — Challey-Bert Joseph, directeur du *Dictionnaire d'économie politique*, rédacteur du *Journal des Débats*, Paris — E. Cheysson, insp. gén. des ponts et chaussées, Paris — D'Arenberg principe Augusto — M. De Foville, directeur des monnaies, Paris — M. De Boyve, directeur de l'*Emancipation*, Nimes — Charles Gide, prof. d'Ec. pol. à la Faculté de droit, Montpellier — Le Trésor de la Rocque, président de l'Union de Syndicats, Paris — Jules Many, secrétaire général de la Société industrielle des téléphones, Paris — George Michel, membre de la Société d'économie pol., rédacteur du *Journal des Débats*, Paris — Rayneri Ch., direttore della Banca popolare di Mentone — Charles Robert, président de la Société pour l'étude de la participation aux bénéfices, Paris — Comte de Rocquigny, Paris — Eugène Rostand, président de la Caisse d'épargne de Marseille — N. G. Pierson, professeur à La Laye — A. E. Elias, secrétaire général au Ministère des Colonies, La Haye — Wrabetz Carlo, Anwalt d. allg. Verbandes d. Erwerbs, und Wirthschaftsgenossenschaften in Oesterreich.

Un monumento a Nicola Fabrizi. — Il monumento che la città di Modena ha elevato al suo illustre figlio, non sarà più inaugurato il 3 novembre, come erasi stabilito, ma in altro giorno da destinarsi. Ciò a causa che il Municipio di Milano ha fissato la data del 3 per la solenne inaugurazione del monumento a Garibaldi in quella città.

Uragano. — Ieri notte, verso le ore 4, imperversò a Lucca un grande temporale che produsse inondazioni e gravi danni alle strade della parte meridionale ed occidentale della città.

Il piano di Lucca è estesamente allagato al Sud.

Ciclone. — Ieri, fra il mezzo dì ed il tocco, un ciclone enorme si abbattè lungo il litorale adriatico, sorprendendo le barche da pesca.

Queste dovettero lottare colla furia improvvisa delle onde per approdare soltanto dinanzi ad Ancona, ma non fecero a tempo. Quindi furono spediti soccorsi, vaporini ed altre barche per rimorchiarle.

Una barca peschereccia soltanto sembra si sia frantumata sotto la rupe di San Ciriaco, perdendo due uomini.

Altre due pericolanti segnalavano con razzi chiedendo soccorso ; Sarebbero barche peschereccie di San Benedetto o di Sinigaglia.

La violenza del vento e della pioggia continua tuttora, determinando un brusco mutamento di stagione,

Caduta di una frana. — Si ha da Sondrio che ieri cadde una frana lungo la strada nazionale dello Spluga, nel Comune di Campo Delfino.

Si lavora attivamente per ripristinare le regolari comunicazioni

Marina mercantile. — Il piroscafo *Perseo*, della N. G. I., proveniente dal Brasile e Plata, ieri lasciò San Vincenzo e proseguì per Barcellona e Genova.

ESTERO.

Per l'esposizione del 1900. — I principali stabilimenti di credito di Parigi si sono messi d'accordo per costituire un capitale di garanzia per l'Esposizione dell'anno 1900, dell'ammontare di 60 milioni, costituito colla emissione di 3,250,000 buoni da 50 lire.

Un'operazione analoga venne fatta per l'Esposizione del 1889.

Le spese dell'Esposizione sono valutate a 100 milioni.

Le bizzarrie della temperatura. — Si telegrafa da New-York 15: Non solo in New York si ha un inverno anticipato, ma anche e peggio in altre parti dell'Unione, come può vedersi da queste notizie:

La cima del monte Uteayantha, nel Catskilly, è coperta di neve.

A Fitchburg Mass è nevicato in grande quantità e la temperatura s'è fatta rigidissima.

A Torrington e Norfolk, Conn. il termometro registrava ieri mattina 6 gradi centigradi: è gelato, e il ghiaccio dei ruscelli ha raggiunto lo spessore di un'*inch* e mezzo; e non è mancata neppure la ne e.

A Lexington Va, un gelo fierissimo ha rovinato i raccolti autunnali e lo stesso è avvenuto lungo la vallata della Virginia.

Il capitano Nansen. — Scrivono da Copenaghen:

« Il capitano Palander che, in qualità di comandante del *Vega*, prese parte alla nota spedizione polare, ebbe ultimamente occasione di parlare della sorte del capitano Nansen e di esprimere la sua opinione. Egli crede non dovervi essere alcun motivo di temere. Nansen stesso ha detto che prima di quattro anni non sarà di ritorno, e dalla sua partenza ne sono passati appena due.

Palander non crede che la nave vista dagli eschimesi sia il *Fram*, ed afferma che essi sono molto bugiardi.

Il *Fram* era ottimamente armato, equipaggiato e provvisto di viveri in modo che in qualunque evenienza conviene andar cauti nel pronunciarsi sulla sua sorte.

Anche il comandante del naufragato piroscafo *Ceres* dichiara di aver abbandonato il porto della Groelandia alla fine d'agosto e di non aver udito alcuna notizia di Nansen. È d'opinione che non si debba temere per la sua sorte.

L'arte nella antichità. — Da un articolo, pubblicato ultimamente in una rivista tedesca, risulta che le opere d'arte, nella antichità erano assai ben pagate.

Polignito di Thasos, che visse verso l'anno 450 prima di Gesù Cristo, rifiutava, è vero, di ricevere il prezzo delle sue opere, dicendosi abbastanza ricompensato dal titolo di cittadino d'Atene, conferitogli in premio. Ma questo disinteresse non durò.

Trent'anni più tardi, il pittore Zeusi di Eraclea era chiamato alla Corte del Re di Macedonia, Archelao I, dove egli ricevette per gli affreschi del palazzo di Pella 400 *minè*, cioè 40,000 lire circa di nostra moneta.

Mnasone di Elatea pagò 100,000 lire una *battaglia* che aveva ordinata ad Aristide, il capo della scuola tebana.

Ponfilo di Sionne diede un corso di lezioni sulla pittura, durante il quale; ciascuno dei suoi allievi pagava un talento (600 lire) all'anno.

Finalmente Apelle riscosse venti talenti d'oro (circa 120,000 lire) per un ritratto di Alessandro Magno, commessogli dalla città di Efeso.

Piroscafo da mare e da terra. — Sui laghi danesi, in vicinanza alla capitale, è stato messo in servizio un piroscafo, provveduto anche di quattro ruote opportune a binario stradale, le quali sono messe in moto, quando occorre, dalla medesima motrice che fa agire il propulsore ordinario.

Sopra una striscia di terra che separa due laghi è stata preparata una robusta impalcatura, scendente con dolce pendio (1|50) per le due spiagge entro le acque.

Palafitte allineate presso gli approdi, guidano il piroscafo fino sopra il binario; la macchina accelera il suo moto ed il piroscafo ascende e passa come treno terrestre; lungo la discesa agisce un freno potente ed il piroscafo si slancia a riprendere la navigazione.

È lungo 14 metri, porta 27 passeggieri, ed è mosso da una macchina di 27 cavalli.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 17. — Gli Ambasciatori hanno risoluto d'invitare collettivamente il Patriarca armeno ad adoperarsi seriamente per calmare l'agitazione mantenuta dal Comitato rivoluzionario, e che si ripercuote sulla popolazione.

Una comunicazione in questo senso verrà fatta oggi al Patriarca dai Dragomani delle Ambasciate d'Austria-Ungheria, Russia ed Inghilterra.

Contemporaneamente i Dragomani delle Ambasciate d'Italia, Germania e Francia faranno la consegna al Serraschierato delle armi trovate nelle Chiese armene.

Il Consiglio dei Ministri deciderà oggi sul nuovo progetto di riforme concretato d'accordo tra il Ministro degli esteri e gli Ambasciatori d'Inghilterra, Russia e Francia.

SHANGHAI, 17. — Vi fu ieri un'esplosione, a bordo della navetrasporto chinese *Kung-Poi*, presso Kin-chan.

La nave trasportava truppe.

Si assicura che vi siano 600 vittime.

LISBONA, 17. — L'Infante Don Alfonso partirà per le Indie col prossimo distaccamento di truppe.

La rivolta di Goa è terminata.

TRIESTE, 17. — I Comuni istriani dove riuscirono eletti amministratori sloveni vanno prendendo risoluzioni colle quali chiedono al Governo l'erezione di un Ginnasio e di una Scuola magistrale sloveni in Pisino, malgrado la scarsa frequentazione degli studenti sloveni negli attuali Ginnasi di Capodistria e di Pola.

GORIZIA, 17. — Nella elezione di un deputato al Reichsrath, il principe E. di Hohenlohe è stato eletto con 1150 voti, contro il dott. Bujatti, che ne ebbe 255.

PARIGI, 17. — Il Consiglio dei Ministri ha condotto a termine il progetto per la creazione di un esercito coloniale.

Questo esercito comprenderà le truppe coloniali attualmente esistenti e la legione estera, e sarà posto alla dipendenza del Ministro della marina.

L'AVANA, 17. — Una colonna di 460 soldati spagnuoli ebbe uno scontro, il 9 corr., nelle vicinanze di Paso Roble, con una banda di 800 insorti. Questi ebbero 24 morti, e gli Spagnuoli uno soltanto.

COSTANTINOPOLI, 17. — I giornali turchi *Sabah* ed *Ikban* smentiscono le voci corse che l'attitudine degli Armeni avrebbe loro valso la protezione delle potenze estere e che sarebbero state loro promesse l'indipendenza ed una amministrazione privilegiata.

I giornali dicono che il Governo ottomano ha deciso d'introdurre riforme nell'amministrazione delle Provincie asiatiche onde assicurare il benessere di quelle popolazioni;

MANNHEIM, 17. — Riccardo Mayer, cassiere della *Deutschen Union Bank*, imputato, secondo la *Landes Zeitung*, di scrocco di 150,000 marchi, è stato arrestato ad Interlaken.

BERLINO, 17. — I giornali riproducono la voce che il Ministro di Boetticher avrebbe chiesto le sue dimissioni.

Il *Wolffbureau* dichiara che, nei circoli competenti, nulla si sa in proposito.

PARIGI, 17. — Sessanta socialisti, fra deputati e consiglieri municipali di Parigi, riunitisi nel pomeriggio per esaminare la situazione di Carmaux, hanno deciso di dirigere un manifesto al paese per biasimare l'attitudine del Governo.

RAPPERSWYL, 17 — Dopo una solenne messa funebre cantata, il cuore del Generale Kosciuszko, avvolto nelle gloriose bandiere polacche, fu deposto nel Castello, presenti molte delegazioni ed il Consiglio di amministrazione del Museo nazionale polacco.

Pronunziarono elevati discorsi il Conte Negroni-Morosini parlando degli antichi legami fra l'Italia e la Polonia, il conte Brochocki, Arrigo Boito, il colonnello Gallezowscky direttore del Museo polacco, il colonnello Gaudy e il sindaco di Rapperswyl.

La cerimonia ebbe un carattere commovente e grandioso e ad essa si associò la popolazione.

Sono giunti centinaia di dispacci da Associazioni polacche.

LONDRA, 17 — Un dispaccio di questa sera da Costantinopoli annunzia essere stato oggi promulgato un *Iradè* che approva le riforme da applicarsi in Armenia, concretate dagli Ambasciatori d'Inghilterra, di Russia e di Francia, di concerto colla Porta.

ZAGABRIA, 18. — I giornali rilevano che la lettera autografa dell'Imperatore al Bano di Croazia, conte Khuen-Hèdervary, fece ottima impressione.

In seguito alle dimostrazioni di ieri l'altro tutte le Società degli studenti universitari sono state sciolte.

È stato ordinato che la bandiera dell'Università la quale ha servito alla dimostrazione, venga messa fuori d'uso.

L'Assemblea degli studenti, convocata per protestare contro le ordinanze delle autorità, non ha preso alcuna deliberazione definitiva.

Una casa ove venne issata una bandiera ungherese, fu, l'altra notte, sporcata d'inchiostro. È stata aperta un'inchiesta contro 30 studenti, che sono in arresto.

La città è ora perfettamente calma.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 17 ottobre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì	754.8
Umidità relativa a mezzodì	70
Vento a mezzodì	Ovest moderato.
Cielo	3/4 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 22.°9. Minimo 16.°9.

Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

Li 17 ottobre 1895.

In Europa pressione elevata intorno alle Isole Brittaniche ed alla Francia, alquanto bassa sulla Russia, depressione molto sensibile sull'alta Italia. Shields 776; Parigi 772; Zurigo 768; Valle Po 756; Pietroburgo 747;

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso intorno a 9 mm. quasi dovunque; diverse pioggie, generalmente leggiere al Centro; venti forti libecciali in poche stazioni al Centro; temperatura lievemente diminuita al N.

Stamane: cielo sereno basso continente e Sicilia, piovoso Benevento e Napoli, nuvoloso altrove; venti deboli e freschi da libeccio a ponente al Centro e S, calma nella Valle padana, tramontana forte a Domodossola; barometro 760 Sardegna e Sicilia, depresso a 756 alta Italia e Dalmazia.

Mare qua e là mosso lungo le coste occidentali.

Probabilità: venti forti settentrionali al N, intorno al ponente al S; cielo vario al S, piovoso e temporalesco nell'Italia superiore, qualche nevicata ai monti, temperatura in diminuzione; mare agitato o molto agitato lungo le coste settentrionali.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 17 ottobre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	24 2	14 7
Genova	1/2 coperto	calmo	20 8	18 1
Massa Carrara	piovoso	agitato	19 9	16 1
Cuneo	sereno	—	20 0	13 5
Torino	1/4 coperto	—	20 0	11 3
Alessandria	nebbioso	—	21 5	10 9
Novara	sereno	—	21 0	11 0
Domodossola	sereno	—	21 3	10 2
Pavia	1/4 coperto	—	20 8	11 1
Milano	1/2 coperto	—	20 7	12 2
Sondrio	sereno	—	19 9	10 2
Bergamo	1/4 coperto	—	18 8	13 1
Brescia	sereno	—	21 4	11 5
Cremona	1/2 coperto	—	21 4	12 9
Mantova	nebbioso	—	21 4	14 4
Verona	nebbioso	—	20 5	12 1
Belluno	3/4 coperto	—	16 2	9 0
Udine	3/4 coperto	—	18 2	11 8
Treviso	3/4 coperto	—	20 0	14 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	20 2	14 8
Padova	1/4 coperto	—	20 0	12 0
Rovigo	nebbioso	—	19 8	11 4
Piacenza	1/4 coperto	—	21 7	13 1
Parma	1/2 coperto	—	23 0	13 5
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	—	13 3
Modena	1/4 coperto	—	22 4	13 5
Ferrara	coperto	—	21 3	14 0
Bologna	1/4 coperto	—	23 6	13 9
Ravenna	1/4 coperto	—	25 9	11 0
Forlì	1/4 coperto	—	24 0	14 0
Pesaro	coperto	calmo	23 0	16 6
Ancona	coperto	calmo	23 3	18 2
Urbino	3/4 coperto	—	20 3	14 9
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	23 0	16 8
Perugia	coperto	—	20 5	14 8
Camerino	3/4 coperto	—	19 8	15 2
Pisa	1/2 coperto	—	23 0	13 9
Livorno	3/4 coperto	calmo	22 5	17 5
Firenze	3/4 coperto	—	22 5	16 0
Arezzo	coperto	—	21 6	14 2
Siena	1/2 coperto	—	20 3	14 7
Grosseto	1/4 coperto	—	25 1	16 4
Roma	3/4 coperto	—	22 8	16 9
Teramo	1/2 coperto	—	26 4	14 6
Chieti	sereno	—	21 3	10 6
Aquila	3/4 coperto	—	20 0	13 3
Agnone	1/2 coperto	—	19 9	13 0
Foggia	coperto	—	27 1	17 0
Bari	3/4 coperto	calmo	21 7	16 0
Lecce	sereno	—	27 0	14 5
Caserta	piovoso	—	23 5	16 2
Napoli	piovoso	calmo	22 3	17 4
Benevento	piovoso	—	22 5	17 0
Avellino	piovoso	—	20 8	15 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	19 7	12 2
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	18 0	9 8
Reggio Calabria	sereno	calmo	24 0	20 0
Trapani	coperto	legg. mosso	27 1	21 0
Palermo	coperto	mosso	27 3	13 8
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	24 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	25 8	14 0
Messina	sereno	calmo	23 8	20 3
Catania	sereno	calmo	24 3	17 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	25 3	16 6
Cagliari	3/4 coperto	calmo	26 0	18 0
Sassari	3/4 coperto	—	23 0	16 1

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 ottobre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		——	$94,17^1/_2$ 15 $12^1/_2$ 07		——
			RENDITA 5 % 2ª grida	94,05 $02^1/_2$	94 04	($^1/_2$ 05		——
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,10	——			——
			detta » di L. 5 a 25		——			——
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		——			——
			detta 3 % 2ª grida		——			56 50 (1)
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		——			100 20 (2)
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.).		——			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		——			100 — (3)
1 giu. 95			» Rothschild		——			104 20
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		——			——
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		——			467 — (4)
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione.		——			461 — (5)
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		——			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		——			368 — (6)
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		——			492 —
»	500	500	» » » » » $4^1/_2$ %		——			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		——			——
»	500	500	» » » » di Napoli		——			——
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		——			——
»	500	500	» » » » » $4^1/_2$ %		——			——
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano $4^1/_2$ %		——			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		——			685 —
»	500	500	» » Mediterranee		——			500 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		——			——
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		——			——
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		——			——
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		——			766 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		——			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		——			67 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		——			110 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina.		——			——
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		——			——
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		——			——
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		——			——
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi.		——			814 — (7)
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		——			1200 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua.		——			189 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		——			64 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali.		——			35 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		——			——
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		——			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		——	$212^1/_2$ $213^1/_2$		——
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana.		——			——
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		——			——
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		——			——
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana.		——			280 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana.		——			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		——			150 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		——			——
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità.		——			——
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		——			36 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		——			——
	500		» » Industriale della Valnerina		——			——
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		——			545 —

(1) picc. pezzi 58 — (2) ex L. 2,00 — (3) ex L. 2,00 — (4) ex L. 10,00 — (5) ex L. 10,00 — (6) ex L. 10,57 — (7) ex L. 25,00.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	80 —
»	250	125	» » - Vita	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	210 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	290 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	460 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	350 —
»	250	250	» » » 4 %	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	140 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana	. . . . . .	— —	. . . . . .	. . . . . .	— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	104 95	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	105 57½	— —	105 50	105 55 57½	105 55	105 55 45	105 57½
2	Londra	90 giorni	— —	26 48½	26 49½	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 63	— —	26 64 65½	26 65	26 60 55	26 67
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	130 40 45	130 45	130 15 05	130 55

Risposta dei premi . 29 ottobre
Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 ottobre
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1895

Titolo	Prezzo
Rendita 5 %	94 85
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	104 25
Obb. Città di Roma 4 %	470 —
» Cred. Fond. S. Spirito	390 —
» » » B. Nazion.	492 —
» » » »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	688 —
» » Mediterranee	500 —
» Banca d'Italia	808 —
» » Romana	350 —
» » Generale	67 —
» Banco di Roma	110 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	835 —
» » Acqua Marcia	1200 —
» » Condotte d'acqua	188 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	209 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	36 —
» » Immobiliare	66 —
» » Mat. Laterizi.	— —
» » Navig. Gen. Ital.	285 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	154 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	36 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	80 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	335 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	350 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	460 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

16 ottobre 1895.

Consolidato 5 %	L. 94 216
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso	» 92 216
Consolidato 3 % nominale	» 56 33
Consolidato 3 % senza cedola nominale	» 55 13

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: GAETANO MATTEI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.